

XCIX TORNATA

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (discussione di)	pag. 2886
Modificazioni alle leggi sull'istruzione superiore concernenti i limiti di età dei professori delle Uni- versità e degli altri Istituti di istruzione supe- riore (N. 301-A)	2886, 2896
Oratori:	
BENSA	2889, 2905, 2907
CAVASOLA	2908
CHIRONI	2896, 2906, 2907, 2908
DALLOLIO	2906
FOÀ, <i>relatore</i>	2886, 2899, 2906, 2907, 2908
LUCIANI	2903, 2904
MARIOTTI	2897
POLACCO	2909, 2911
PIRELLI	2899
RIGHI	2892, 2907
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	2900
	2902, 2903, 2907, 2910
Ordine del giorno (approvazione di un)	2911
Per la salute del senatore Falconi	2885
Oratori:	
PRESIDENTE	2886
DEL GIUDICE	2885
Relazioni (presentazione di)	2885, 2911
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2911

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione ed i sottosegretari di Stato degli affari degli esteri e dell'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un

membro del Consiglio superiore delle acque e foreste e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Repressione della pornografia».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte e funzioneranno da scrutatori i senatori di San Martino, Fill Astolfone e Levi Ulderico che già adempiono tale ufficio nella votazione di ieri.

Presentazione di relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 18 ottobre 1914, n. 1115, che ridusse temporaneamente il dazio sul grano e su altri cereali e prodotti derivati e del Regio decreto 1º dicembre 1914, n. 1314, che ne prorogò gli effetti».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che seguirà il corso regolamentare.

Per la salute del senatore Falconi.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi consta che il nostro collega Falconi versa in gravissime condizioni di salute.

Pregherei perciò l'onorevole nostro Presidente, anche a nome di numerosi colleghi, di rendersi interprete presso di lui dei voti che noi facciamo perchè egli possa superare la grave crisi nella quale attualmente si trova. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi piace di significare all'Assemblea che ho già interpretato i sentimenti del Senato. Tuttavia ripeterò nuovamente l'augurio all'egregio nostro collega perchè superi la grave crisi che attualmente lo travaglia ed io ne possa dare al più presto notizie confortevoli al Senato. (*Benissimo*).

Discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi sull'istruzione superiore concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore » (N. 301-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore, concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore ».

L'Ufficio centrale ha modificato il disegno di legge presentato dal Ministero.

Chiedo all'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

RUFFINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Filippo Torrigiani di dar lettura del disegno di legge così come è stato modificato dall'Ufficio centrale.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 301-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Signori senatori! Nella relazione ho spiegato su quali basi ci siamo trovati d'accordo noi dell'Ufficio centrale e l'onorevole ministro su tutte le disposizioni del disegno di legge che ora viene davanti al Senato, e come

i singoli articoli abbiano riportato l'unanimità dei nostri voti, tranne l'ultima proposta contenuta nell'art. 4.

Non occorre che io dica come questa legge abbia risposto ad un voto generale del paese; come già la Camera ne abbia approvato il contenuto sostanziale, e come noi siamo venuti, d'accordo con la Camera stessa dei deputati, a chiedere l'abolizione dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'istruzione, cioè di ogni eccezione all'applicazione dei limiti di età ai professori universitari e degli istituti d'istruzione superiore.

Occorreva di sviluppare un po' meglio la parte che riguarda la posizione del professore emerito, e l'abbiamo fatto coll'art. 2. Vi abbiamo poi aggiunto l'art. 3 perchè i professori emeriti non hanno facoltà accademiche equivalenti nelle varie parti d'Italia. A Napoli, ad esempio, vige la legge Imbriani; da noi, nell'alta Italia, vige la legge Casati; a Bologna la legge Albicini e tutte offrono diversi trattamenti alla carica di professore emerito. Perciò noi abbiamo approfittato di questa legge per fare in modo che l'emerito avesse eguali diritti ed eguale trattamento in tutte le Università del Regno, e non occorre dire che anche su questo ha regnato il perfetto accordo sia tra i membri dell'Ufficio centrale, sia tra questo e l'onorevole ministro.

Noi abbiamo anche considerato un fatto che alla Camera era sfuggito; dal momento che noi abbiamo dato al professore emerito il carattere eventuale di libero insegnante gli abbiamo anche dato, colla facoltà di fare un corso, la necessità di dimostrare che egli abbia i mezzi per svolgere questo corso. Ora, quando si tratta di scienze sperimentali, e soprattutto di quelle che implicano l'uso di grandi apparecchi, come possiamo noi pretendere che un privato possieda egli le macchine, gli strumenti, i reagenti, tutto quello insomma che occorre per fare un corso libero? Certo non possiamo ammettere che esso li debba avere del proprio, e neanche è facile supporre che esso possa andare mendicando in altri istituti, che non siano universitari, i mezzi per svolgere il proprio insegnamento. Quindi abbiamo voluto determinare questa norma che il professore succeduto a quello che va a riposo, ossia al vecchio direttore dell'Istituto, sia obbligato a fornirgli i

mezzi necessari per l'insegnamento, e ciò limitatamente alla lezione.

Questo è stato anche concordemente ammesso; ma, arrivati a questo punto, uno di noi ha creduto di dovere aggiungere una proposizione la quale suona presso a poco così: il professore emerito di scienze sperimentali deve aver la facoltà di entrare di nuovo nel proprio antico istituto per eseguirvi tutte quelle ricerche scientifiche che credesse bene di fare. Con ciò il professore che è succeduto all'antico deve dare a questi tutto ciò che gli è necessario. È qui dove ci siamo divisi. Il collega senatore Righi ha sostenuto, da fisico, da professore di scienze sperimentali, questo principio: la legge contempla tutti ad un modo, ma non siamo tutti uguali, perchè i professori di lettere, di matematica, di filosofia, di giurisprudenza, i quali andassero a riposo, possono continuare i loro studi come credono a casa propria, in una biblioteca, in qualunque altro posto; ma il professore di scienze sperimentali, che è messo a riposo, non può più continuare perchè non ha più l'uso del laboratorio. Qui la legge farebbe una eccezione tale a suo sfavore, che egli ha ragione di chiedere il diritto di poter rientrare nel suo antico laboratorio e di potervi continuare le sue ricerche.

Io non nego che l'eccezione abbia un fondamento, e che tocchi la nostra intelligenza ed anche il nostro sentimento, e che saremmo felici di poter fare quella eccezione per il professore di scienze sperimentali, quando ciò non implicasse gravi danni di altro genere, che pur sono degni di considerazione.

Il collega senatore Righi dice: Voi avete considerato finora l'insegnamento, e avete determinato che per l'insegnamento libero saranno forniti i mezzi necessari; ma l'insegnamento, egli dice, per noi professori di scienze sperimentali è la parte meno importante; una lezione la possiamo far fare dal nostro assistente; quello che a noi preme di fare, e che è interessante per lo sviluppo della scienza, è la ricerca scientifica; quindi non c'importa tanto che sanzionate il nostro diritto di avere i mezzi di fare la lezione, perchè a questa ci teniamo sì e no; quello che c'importa è di avere i mezzi per fare esperimenti. È un ragionamento che flirebbe quando si trattasse di uno che comincia il suo insegnamento sperimentale, da conti-

nuare poi per tutta la vita; ed è quello che il professore divenuto emerito avrà fatto appunto fino al raggiungimento del limite di età; e l'avrà fatto per 20, 30 anni, che sono stati i migliori e i più produttivi della sua vita.

Egli ha già avuto la piena libertà di sviluppare la scienza, di fare tutte le ricerche che ha voluto ed anche, se lo ha voluto, di aver potuto trascurare le lezioni, come cosa secondaria, per concentrarsi tutto nella parte sperimentale.

Tutto questo sta bene, ma noi siamo in presenza di un uomo il quale ha compiuto 75 anni e la legge vuole (non questa legge, ma una legge già sanzionata e sulla quale non si ritorna); vuole, dico, che a 75 anni esso abbia finito il suo compito di insegnante. Quindi le circostanze non sono tanto semplici.

Vediamo che cosa succederebbe se fosse adottata la misura proposta dal collega Righi. Succederebbe questo: che il suo successore avrebbe un vincolo grave nell'esercizio della propria professione; vincolo che non avranno gli altri successori dei professori collocati a riposo. Quali sarebbero questi vincoli? Intanto ve ne è uno generale nell'indirizzo dello studio. Può darsi, e questo sarebbe anzi un fatto considerabile, che il giovane professore (e dico giovane per indicare quello che è venuto dopo quello collocato a riposo, ma che può essere anche egli un uomo maturo), che questo nuovo professore, dico, abbia tutta una concezione sua particolare dell'indirizzo da dare agli studi della propria scienza e che essa non sia in armonia con quelli seguiti dal suo predecessore. Quindi può darsi che egli senta la necessità non solo di riordinare materialmente o di svalutare una quantità di cose dell'antico laboratorio e di introdurne molte altre che prima mancavano; ma anche, moralmente e intellettualmente parlando, si può supporre egli voglia la sua assoluta libertà, la libertà del pieno dominio della sua scuola, la quale sarebbe molto compromessa qualora egli dovesse cedere parte del suo laboratorio e della rispettiva dotazione ad uso dell'antico direttore del laboratorio stesso. Il quale può essere un uomo autorevole che ha creato la propria tradizione personale dopo molti anni di lavoro, ed avrà verosimilmente i mezzi per esercitare la sua influenza; così che di fronte a lui il giovane successore potrebbe trovarsi in

grande imbarazzo, oppure in antagonismo assai penoso, senza che le autorità scolastiche possano mai riuscire a pacificare le due parti. Ed allora non dobbiamo, per un riguardo al professore che ha avuto la fortuna di raggiungere i 75 anni, negare il massimo riguardo anche a colui che gli è succeduto e che può rappresentare la forza viva e giovane; quella cioè che deve far progredire gli studi. Io credo non possa cader dubbio su questo fatto della necessità assoluta di avere rispetto pieno ed intero alla libertà del successore.

Il Collega Righi parla della fisica sperimentale e della chimica in genere, come di scienze sperimentali nel modo più assoluto della parola e quasi le oppone a tutto il resto. Ma noi abbiamo ormai nell'università italiana, come accade del resto in tutte le università del mondo, il prevalente sicuro dominio del metodo sperimentale in tutte le scienze. È sperimentale per fino la scienza principe dell'osservazione che è l'anatomia; lo è la farmacologia, la patologia sperimentale e, sopra tutte, la fisiologia che in molte parti va diventando una fisica applicata.

Non esiste alcun antagonismo né una minorazione di grado tra quello e la fisica e la chimica, onde noi colla proposta del senatore Righi dovremmo ammettere la limitazione di libero esercizio a tutti i successori alle cattedre delle scienze mediche e delle scienze naturali, qualunque sieno del resto le condizioni materiali dei rispettivi istituti scientifici.

Io coltivo una scienza che si aiuta con una quantità di studi sperimentali, ma che in gran parte è scienza di osservazione.

Che cosa può toccare a un professore nuovo di anatomia patologica colla proposizione del senatore Righi? Può accadere che quando io sia collocato a riposo abbia diritto di intromettermi nel laboratorio del mio successore e che esiga dei mezzi per fare certe ricerche di anatomia patologica. Questo implica naturalmente l'uso del cadavere. Ora se vi è materia gelosa che è difficile ad ottenere, che spesso ci mette in lotta con le amministrazioni ospitaliere, e che subisce col costume crescente delle sepolture private una allarmante limitazione nell'uso per l'insegnamento, è appunto questa del cadavere. Ebbene, se noi fossimo in due a dividerci una salma non potremmo più andare

avanti ciascuno di noi nei nostri studi. Ed il giorno in cui io dicessi che per fare le mie ricerche ho sempre bisogno di un cadavere, io finirei col rovinare anche tutta la parte dimostrativa di cui ha bisogno per il suo insegnamento il mio successore.

Questo è un caso parziale, direi un caso singolo; ma in tanti altri casi che cosa può succedere?

Succederà questo: che quando uno ha diritto di sperimentare e di fare secondo il proprio interesse scientifico delle ricerche sperimentali, deve adoperare degli strumenti necessari; deve poterli guastare, deve poterli fare accomodare e deve suggerire anche l'acquisto di nuovi: deve, in altri termini, impiegare non soltanto il materiale già costituito del laboratorio, ma deve anche toccare di necessità la dotazione del laboratorio stesso.

Ora, se il successore ha da cedere il diritto della propria attività al suo predecessore dovrà concedergli l'impiego di una parte di quella dotazione che noi lamentiamo sempre come inferiore alle necessità; e di qui una fonte inesauribile di attriti e di discordie che abbiamo il dovere di prevenire.

Ora io, sebbene non sia eccessivamente ottimista nella vita, però sono di questo parere, che non sia troppo arrischiata la supposizione che sopra dieci casi, almeno sette ve ne saranno in cui potrà seguire un accordo spontaneo. Io ho presenti alcuni di questi casi, nei quali non mi saprei capacitare che, data la vacanza, il successore non dica al predecessore: Se avete bisogno di una stanza, venite qui; se volete un microscopio, un galvanometro, ve lo do in prestito. Questo può avvenire non difficilmente, ma noi non possiamo e non dobbiamo imporlo al nuovo professore; perchè chi è al fine il successore? È egli forse un uomo a cui è stata data per grazia una cattedra? No, di certo; egli è invece uno che ha lavorato tutta la sua vita, che ha fatto una carriera, che diventa sempre più laboriosa e difficile quanto più progrediscono gli studi, che è probabilmente arrivato a quaranta anni prima di aver potuto affrontare un concorso, e che pervenne finalmente al suo posto definitivo dopo avere vinto un importante concorso. Costui dunque non l'ebbe per favori la sua cattedra; egli se l'è

conquistata e ha diritto d' cercitarla nella pienezza assoluta della sua libertà.

Ecco perchè non posso aderire alla proposta del collega senatore Righi.

So che col collega Righi (sono di poco più vecchio di lui, ed abbiamo tutti e due sette e nove anni ancora da attendere prima che ci venga applicata la legge sui limiti di età) io posso dire di parlare non per l'affanno della immediata applicazione di una legge che potrebbe colpirci. Noi dobbiamo quindi esser creduti come persone che trattano le cose da un punto di vista generale e sereno; solo è che il fine a cui vogliamo arrivare è sensibilmente diverso. Io penso che la mia proposizione abbia il significato di una sincera e semplice rinuncia in omaggio alla libertà di insegnamento e di ricerca scientifica del successore e alla fonte di progresso che può esistere nel rinnovamento di tutta la invecchiata tradizione di taluni Istituti. L'altra proposizione, quella del senatore Righi, ha un fine strettamente egoistico, a totale vantaggio personale del vecchio professore. Io penso di dovere rinunciare alla mia vecchia libertà: il senatore Righi la vuole conservare invece, al di là del limite di età, ed io credo che le conseguenze a cui questo porterebbe non sarebbero liete per l'insegnamento e per lo stesso decoro delle nostre Università. Alle quali, la proposta Righi potrebbe recare quest'altro nocimento, che il vecchio professore potrà adoperare la sua influenza per essere succeduto nella cattedra piuttosto da una sua creatura o da un suo condiscendente, che da un altro insegnante indipendente, e allora si favorirebbe la creazione di una sorta di nepotismo pericolosissimo per gl'interessi delle Facoltà. (*Approvazioni*).

BENSA, dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENSA, dell'Ufficio centrale. La discussione sull'articolo 1 della legge ha portato, come era necessità imprescindibile e logica, la discussione generale della legge intera, sulla quale, come il Senato ha sentito, fu unanime il voto dell'Ufficio centrale, tranne che sopra un sol punto, che è quello ch' fu trattato ampiamente dall'onorevole oratore e che si ricollega così strettamente alla adozione del principio generale di cui nell'articolo 1, che io ho sentito

alcuni senatori (non sono io fra essi) dire, che piuttosto che rinunciare a quella data modalità che si rispecchia nell'articolo della legge, voterebbero contro all'intero disegno di legge.

Per bocca dell'onorevole relatore il Senato ha udito i concetti dell'intero Ufficio centrale sopra il complesso del disegno di legge che gli sta dinanzi; della minoranza dell'Ufficio centrale sopra il punto che riguarda le facoltà che ai professori emeriti in materie sperimentali potranno ancora spettare dopo che avranno cessato dal grado e dall'ufficio di professori della materia per il compiuto 75° anno. Deve quindi il Senato ora conoscere quali sono le ragioni che hanno ispirato i tre quinti dell'Ufficio centrale a non concordare coll'opinione dell'onorevole relatore e di un altro dei nostri colleghi, il senatore Mariotti. Nello stesso modo che il senatore Foà diceva che motivi razionali e sentimentali insieme, potevano militare a favore di ciò che nel disegno di legge è stato accolto, così io mi affretto a dire che noi sentiamo tutti la gravità della questione, e non ci dissimuliamo l'obiettività delle opposizioni che si muovono al nostro concetto. Si tratta di vedere, in una materia così controvertibile e così gravemente controversa, da quale parte debba pendere la bilancia per il maggiore o minore numero d'inconvenienti, e rispettivamente per il maggiore o minore di vantaggi che possano ridondare dall'adozione dell'uno piuttostochè dell'altro sistema.

Il pensiero della maggioranza dell'Ufficio centrale è questo: finora la legge che a 75 anni normalmente licenziava il professore universitario, lasciava aperta una strada alla conservazione nel grado e nell'ufficio di coloro che per continuata vigoria fisica e mentale fossero ancora in grado di rendere servigi eminenti all'insegnamento.

Il concetto in sé e per sé era tanto giusto e razionale che fu facilmente adottato in altri tempi. La sua pratica attuazione ha dato luogo però a tali e tanti inconvenienti, sempre inseparabili dalle indagini di natura personale e dalla necessaria fluttuazione di criteri che in queste indagini si verificano, che ormai si può dire che siamo tutti d'accordo nel rinunciare a questo che pure astrattamente era un beneficio. Ma già nel disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento si sentì la neces-

sità di un temperamento; perchè (si domandò il legislatore) tutte le volte che noi avremo in un settantacinquenne una forza viva e fattiva della scienza e della cattedra dovremo interamente rinunciarvi? Nella stessa maniera che al professore ordinario che rinuncia alla cattedra la legge sull'ordinamento degli studi superiori consente di mantenere la libera docenza con effetti legali, non vi è certo nessuna ragione perchè lo stesso sistema non sia adottato per il professore che ha raggiunto i limiti di età: onde quell'insieme di disposizioni che non han dato luogo a contestazione di sorta e che tendono precisamente all'attuazione di questo concetto. In tal modo gli inconvenienti possibili del caso singolo risultano interamente o quasi interamente rimossi. Il professore che sente in sé vigore sufficiente per continuare la sua missione, lo può fare liberamente, con effetti legali, nello stesso Ateneo che egli ha fino ad ora onorato, e quasi con lo stesso profitto economico, poichè a così fatto insegnante non mancherà mai il concorso della scolarasca, ed il compenso che egli potrà come libero docente ricevere, aggiunto alla pensione di cui sarà fornito, potrà in qualche modo colmare la deficienza che la cessazione dal grado e dall'ufficio abbia portato nel suo bilancio. Ma questo espediente che risolve interamente il problema per i professori di lettere, filosofia, giurisprudenza e simili, non lo risolve egualmente per i professori di materie sperimentali, tanto che (e sin qui, come il Senato ha inteso, nessuna divergenza) si è sentita la necessità di affermare che il professore emerito di materie sperimentali, potrà attingere dal materiale che è a disposizione del suo successore, quei mezzi che valgano ad assicurargli la possibilità del suo insegnamento.

Comincia il dissidio quando si tratta dei mezzi di ricerca. Ora la maggioranza dell'Ufficio centrale ha pensato anzitutto questo: che nelle scienze sperimentali è ben difficile scindere come due cose fra di loro distinte, insegnamento e ricerca scientifica. L'insegnamento di uno scienziato, quanto più alta è in lui la qualità di scienziato, non è soltanto l'esposizione delle conquiste assodate nel ramo del sapere che egli professa, ma è un continuo avanzarsi verso conquiste nuove.

È difficile che un insegnante di materie spe-

rimentali non arricchisca il patrimonio della scienza che egli professa: i mezzi d'insegnamento e di ricerca sono quindi difficilmente separabili in sé e per sé. Ma anche entrando nel campo della pura e semplice ricerca, noi ci siamo detto: se interdiciamo a questo emerito insegnante in modo assoluto, o gli consentiamo solo per una benigna, graziosa e sempre precaria concessione, l'uso del gabinetto, dei mezzi di esperimento, lo mettiamo per sempre fuori del campo delle indagini scientifiche; mentre non tronciamo per lui la facoltà didattica, gli togliamo la facoltà ricercatrice.

Ora, perchè si dovrà imporre questo divieto a chi potrà ancora essere tanto utile alla scienza, e attraverso la scienza, tanto utile all'umanità?

Certamente il professore non ha tesaurizzato durante il tempo della sua vita. Dappertutto, e forse in Italia più che altrove, la scienza non arricchisce i suoi cultori; e sono molto numerosi gli esempi di scienziati che hanno creato principi che furono poi fecondi, non solo di applicazione pratica, ma di guadagni pecuniari larghissimi, dai quali, chi ha dato lo spunto, chi ha avuto la visione iniziale dell'idea, che fu apportatrice di tanti risultati, non ha ricavato il benchè minimo vantaggio economico.

È una cosa che può essere, da un punto di vista, dolorosa, che dall'altro rende sempre più bella idealmente la scienza, ma ad ogni modo è realtà. Non si può pretendere che questo professore abbia da sé i mezzi per costruirsi un gabinetto; per costui, che può essere una forza viva e efficiente della scienza, il 75° anno dovrebbe segnare sempre l'esclusione da qualunque attività. Qual'è il risultato? Per avventura il troncarsi di qualche cosa di immensamente utile alla società.

L'insegnamento continuato da un maestro illustre è sempre un vantaggio, ma la sua sostituibilità in qualche modo sussiste pur sempre. È nelle indagini sperimentali per le scoperte scientifiche che talvolta lo scienziato non si sostituisce. Se i 75 anni venissero a colpire un fisico, un patologo, un batteriologo proprio a metà di una ricerca che può condurre a vantaggi inestimabili per l'umanità, dovremmo dirgli che lo Stato non vuole più consentirgli l'ingresso in quel gabinetto che egli ha onorato per tutta la vita?

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che

nei laboratori si combattono silenziosamente e nobilmente lotte feconde per l'interesse sociale in pace e in guerra. È ora soprattutto che si sente qual sia stata e quale continui ad essere l'influenza dello scienziato sull'andamento delle cose di questo mondo.

Se un tempo fu detto che la guerra del '70 (e forse era in ciò un granello di retorica), fu vinta dai maestri di scuola, sarà assai vero che non solo nelle trincee, ma non meno nei laboratori sono state vinte le maggiori battaglie che si vanno in questo momento combattendo; e lo stesso supremo interesse della difesa della patria può esigere in certi momenti che non siano tarpate le ali allo scienziato che sa e può continuare la sua opera feconda. Ecco perchè noi ci siamo detti: non pronuncii la legge una parola irrevocabile.

Se lo stesso mio amico Foà riconosce che almeno in sette casi sopra dieci sarà possibile l'accordo, se egli riconosce che non è poi vero quello che tanto volentieri si dice di noi professori, come un giorno si diceva dei vati, che siamo un *genus irritabile*, se egli riconosce che l'autorità, il prestigio che il vecchio insegnante ha saputo conquistarsi sarà ancora operativo sull'animo di chi gli succede, mi consenta anche di credere che a sua volta il vecchio insegnante conoscerà i limiti della discrezione, e non sarà meno sollecito del progresso che i giovani realizzano, di quello che lo siano i giovani medesimi. Potrà intervenire un'autorità moderatrice, sarà compito del regolamento fissare il modo di dirimere quegli eventuali conflitti che io mi auguro che non si verificheranno mai, nello stesso modo che anche nel tema della libera docenza ordinaria conflitti di tal fatta quando talvolta accadono vengono soddisfacentemente superati. Ad ogni modo, di fronte alle due possibilità, alle due difficoltà, quella a cui il disegno di legge, nel modo con cui è stato compilato, vorrebbe ovviare ci sembra che sia tale da essere meritevole del massimo riguardo.

Tali sono stati in sostanza i principi informatori della redazione che la maggioranza ha presentato al Senato. Ripeto che noi non disconosciamo la gravità delle obiezioni, ma ci pare che le nostre obiezioni alle obiezioni siano ancora più gravi. Noi abbiamo ferma fiducia nell'equanimità degli scienziati vecchi e nuovi; noi pensiamo che i successori sapranno rendere

il dovuto omaggio ai predecessori, nello stesso modo che costoro si persuaderanno agevolmente della verità di ciò che insegnava già l'imperatore Adriano, e cioè nessuno è riuscito ad ammazzare il suo successore.

E poichè ho la parola, mi permetto anche di rendere ragione di un emendamento che, questa volta non come parte dell'Ufficio centrale, ma come semplice membro di questa Assemblea, ho proposto all'articolo 1°, e nel quale so di avere consenziente uno dei membri dell'Ufficio centrale, l'on. senatore Filomusi Guelfi.

L'emendamento suonerebbe così, in forma di aggiunta all'articolo 1°: « I professori ai quali in applicazione del detto articolo sia stato conservato il grado ed ufficio, ne cesseranno con la fine dell'anno scolastico in corso alla pubblicazione della presente legge ».

In altri termini, si tratta di rendere effettivamente la legge eguale per tutti. È vero che la legge non deve avere di regola effetto retroattivo, ma non si tratterebbe di rendere qui retroattiva la legge, si tratterebbe semplicemente di troncare il corso di ciò, che è stato finora regolare in conformità della legge che fino a questo giorno è rimasta vigente.

Noi, se non provvediamo nel senso dell'emendamento che ho l'onore di proporre, ci troveremo dinanzi a questa singolare condizione: il professore compie 75 anni, egli può eventualmente avere freschezza di mente, vigore di corpo tali che gli consentano di essere un efficacissimo insegnante; non importa, in omaggio alla utilità generale, di fronte agli inconvenienti che nel distinguere caso da caso si sono manifestati nella pratica, egli deve inchinarsi, egli deve rinunciare al suo grado e al suo ufficio, egli si deve sacrificare per un principio più alto di utilità comune. E sia; ma a questo settantacinquenne eventualmente vegeto e robusto che eliminiamo, dovremo noi dare lo spettacolo del perdurare sulla cattedra di ottantenni, di ottantacinquenni? E si può andare innanzi, finchè i limiti della vita umana lo consentono, nell'ipotesi di persone che avendo raggiunto i 75 anni nel tempo in cui poteva a loro essere e fu applicata una eccezione, continuano indefinitivamente nell'insegnamento. « Tu sei troppo vecchio » dirà all'uomo di 75 anni la legge che stiamo per votare; e se l'uomo risponderà: « Perchè quell'ottantenne

continua ad insegnare?»; la legge dovrà replicare: «Perchè quello è ancora abbastanza giovane». Ora questa è illogicità alla quale l'animo si ribella.

Io comprendo e condivido tutte le ragioni personali di ossequio e di simpatie che possono rivolgersi a maestri antichi e venerati a cui ci è dolce inchinarci, ma queste ragioni milliterebbero anche per non accettare la legge attuale. Una volta che il principio si adotta, onorevoli colleghi, sento tutta la profonda ingiustizia che vi sarebbe nel mantenere l'eccezione a vantaggio di persone per le quali tutte milita in molto minor grado quella ragione di conservazione nell'ufficio che invece potrebbe sussistere per quelli che inesorabilmente scacciamo dalla cattedra.

Ecco il motivo dell'emendamento che io sottopongo al Senato e che mi auguro ottenga il suo suffragio.

RIGHI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI, *dell'Ufficio centrale*. Io sono estremamente riconoscente al collega Bensa perchè mi risparmia una fatica, quella cioè di spendere molte parole per sostenere la mia proposta. Io credevo stamane prima di venire qui, di essere obbligato ad esporre al Senato tutte le ragioni che militavano in mio favore, benchè in altra occasione, nella primavera scorsa, queste ragioni le abbia accennate incidentalmente in fine di una seduta. Ma i ragionamenti stringenti ed eloquenti del collega, mi liberano da una gran parte del mio compito; a sostenere il quale ci voleva per parte mia, un certo coraggio, dovendo lottare contro la parola fluente del collega Foà, ed eventualmente discutere col collega Mariotti, che tutti non conosciamo per un finissimo oratore, come sempre ha dato prova di essere nelle discussioni del Senato.

Il coraggio mi viene dato dalla profonda persuasione di essere nel giusto, al punto che mi sono ben guardato in questi giorni di cercare appoggi e voti dai colleghi. E poi posso sbagliare anch'io, e in tal caso proverei un rimorso, se solo così io riuscissi a strappare un voto favorevole all'assemblea, voto non corrispondente alla massima utilità per la scienza e per la

scuola, che è ciò che dobbiamo sempre avere di mira.

Quindi farò solo qualche considerazione su cui richiamo la benevola attenzione di chi mi ascolta.

Da quando si toccò altra volta la questione molte persone mi hanno espresso la loro meraviglia, di vedere come possano sussistere così profondi dissensi fra i membri dell'Università, fra professori di cattedre diverse. Ora devo dire che per me sarebbe sorprendente se così non fosse, perchè quella che chiamiamo Università è un'entità così complessa (costituita da parti dissimili estromamente le une dalle altre, perchè così vuole la differenza dell'andamento degli studi per le varie discipline) che ognuno finisce col vedere le cose da un punto di vista affatto diverso da quello dei suoi colleghi.

E d'altra parte non è raro il caso di trovare persone colte, anche se abbiano percorso gli studi universitari in certe Facoltà, le quali tuttavia ignorano in gran parte quali sono le esigenze di altre Facoltà; soprattutto poi quando si tratta delle scienze sperimentali. Non è raro sentire esprimere opinioni alle quali proprio non si può rispondere che sorridendo, per non entrare in certi dettagli, in certe spiegazioni che in qualche modo verrebbero quasi a dire: informatevi, prima di parlare. La diversità degli studi, delle occupazioni scientifiche, ha poi per conseguenza una diversità nel modo di considerare le cose anche in materie estranee all'insegnamento. Per ciò io posso comprendere che il collega Foà preveda qualche cataclisma per la presenza simultanea di due sperimentatori nello stesso laboratorio, perchè dato ci sia del vero in quello che si vuol affermare, in parte forse per ischerzo, e cioè che in certe Facoltà le discussioni assumono spesso una vivacità insolita ed è a queste Facoltà che gli vien fatto di pensare.

FOÀ. Non nelle sole Facoltà mediche, ma in tutte le Facoltà!

RIGHI. ...Del resto non sarebbe un gran male se in qualche istituto di scienza medica avvenisse qualche parapiglia, perchè trattandosi di medici non mancherebbero i mezzi di cura! (*ilarità*).

Il fatto su cui amo insistere è, che purtroppo non si può ammettere che tutta la gente colta sia a piena cognizione delle esigenze di natura

diversa dei diversi istituti. Persone rispettabili e colte credono ancora oggi che un istituto di fisica, per esempio, sia quello che era quarant'anni fa. Il collega Sacchetti che prima di essere un grande amministratore del comune di Bologna, insieme al collega Dallolio, si era indirizzato allo studio della fisica, e del quale io fui successore nel posto di assistente in quella Università, potrebbe confermare questo che sto per dire. Allora l'istituto di fisica consisteva in una grande sala per le lezioni, con alcuni banchi incomodi per gli scolari, cui erano unite due o tre camere dalle pareti coperte da armadi e da vetrine che contenevano un gran numero di strumenti, i quali, religiosamente portati in processione sino al banco della scuola al momento della lezione, erano, dopo un'ora, ripresi e ricollocati negli armadi o nelle vetrine; e tutto per quel giorno era finito. Ora ognuno ammetterà che da quell'epoca ad oggi progressi se ne sono fatti, ed oggi l'istituto di fisica che io dirigo lascia poco a desiderare. Se gli istituti sperimentali italiani fossero ancora oggi quello che erano quarant'anni fa, non avremmo certamente oggi la telegrafia senza fili, o, per lo meno, se esistesse, è da credere che sarebbe stata inventata da un tedesco!

Ora, premesso questo, a me pare che le obiezioni formulate dall'ottimo collega Foà debbano essere facilmente superate.

E poichè egli ha voluto benevolmente citarmi per nome devo dichiarare, e lo ammetterò certamente il Senato, che io parlo del tutto obbiettivamente, solo per l'immenso amore per la scienza, alla quale mi son dedicato, e la quale purtroppo si trova oggi in condizioni tutt'altro che floride nel nostro paese.

Si obietta la difficoltà e il danno per il nuovo professore, se deve fornire al vecchio i mezzi di studio. E rispondo che il mio contraddittore è troppo unilaterale, preoccupandosi unicamente della libertà d'azione del nuovo professore senza preoccuparsi anche della libertà di azione scientifica del vecchio scienziato, il cui valore è noto, mentre quello del successore sarà generalmente una promessa per l'avvenire.

Non ammiriamo mai volentieri ciò che fanno di buono i nostri nemici; ma, non foss'altro che per toglier loro una prerogativa, dobbiamo

qualche volta imitarli, particolarmente in questo, che presso di loro i vecchi è valenti insegnanti son ben altrimenti considerati, giacchè colà, quando il direttore per età o per altre ragioni non è in grado di sostenere lodevolmente la sua parte di insegnante, ma può essere in grado di dirigere egualmente il lavoro sperimentale, e di avviare utilmente alla ricerca scientifica i giovani, non è rimosso dal suo posto, ma invece qualche altro professore generalmente col grado di straordinario è chiamato ad aiutarlo. Se sono così floridi quegli Istituti, in gran parte ciò dipende da questo prudente ordinamento oltre che dalla dovizia dei mezzi di cui sono dai loro Governi forniti.

Tornando all'argomento devo rilevare anche io che, se riconosciamo al vecchio professore il diritto di avere i mezzi sperimentali necessari per le lezioni, non si vede perchè non si debbano concedere quelli che desidera per le ricerche scientifiche.

Perchè v'è il timore di conflitti, non quando si tratta dei mezzi per le lezioni, ma solo, quando si tratta di quelli necessari alle ricerche? E si, che la richiesta per le lezioni si ripeterà tre volte la settimana, mentre che per una ricerca, che sta per intraprendere il vecchio professore e che richiederà in generale mesi ed anni per giungere a compimento, le richieste avverranno a lunghi intervalli.

Tutto il danno si ridurrà dunque al lasciare a questo povero vecchio ancora infatuato della ricerca scientifica, un canto di laboratorio ove possa soddisfare le sue aspirazioni. Se ciò porterà degli inconvenienti, ebbene, il professore nuovo reclamerà. Non esiste nulla forse che valga a correggere gl'inconvenienti, non esistono dei poteri che possono eliminarli, non esiste forse il Consiglio Superiore, che appunto è chiamato dalla legge a compiere uffici di questo genere? Del resto io credo che nel campo dei professori di scienze sperimentali la serenità dei giudizi venga meno assai di rado, perchè non si tratterà mai di conflitti di interessi personali o professionali, che possano incerbire questioni, per cui brevi spiegazioni basteranno ad eliminare i dissensi. Quindi non ammetto che grandi difficoltà debbano incontrarsi.

Occorreranno forse dei mezzi pecuniari. Ma noi vediamo tutti i giorni che quando un pro-

fessore deve fare ricerche utili, per poco che goda di una certa stima, se si rivolge al suo ministro, questi raramente gli risponde con un rifiuto.

Io devo, per amor del vero, dichiarare che rivolgendomi al sommo moderatore degli studi onde avere i mezzi necessari per certe speciali ricerche, quasi sempre fui accontentato, di modo che il Governo, di cui così volentieri si fa una critica in proposito, non merita il male che se ne dice.

A proposito della difficoltà di evitare i malintesi nell'apprezzamento di cose relative alla pubblica istruzione, c'è poi da osservare che tutte le volte che si debbono discutere leggi universitarie si cede un po' troppo a quella naturale tendenza di stabilire disposizioni le meno numerose e le più semplici possibili; si va così purtroppo incontro spesso a questo inconveniente che una stessa disposizione, che pare a prima vista ottima sotto ogni rapporto, messa in applicazione finisce col risultare inadatta per certi casi particolari. Succede quindi che difficilmente le innovazioni riescono utili e lodevoli, e predomina in tutti noi questo senso di timore di andare incontro a qualche peggioramento ogni volta che è in preparazione qualche nuova legge per l'istruzione superiore.

Orbene è fallace il lasciarsi sedurre dalla semplicità delle nuove leggi, senza studiarle a fondo in tutte le loro possibili applicazioni.

Sotto l'apparenza di un trattamento giusto ed uniforme si nasconde spesso una sperequazione deplorabile, ed uno di questi casi è quello appunto che si verifica in quanto al collocamento a riposo dei professori che raggiungono i 75 anni.

Adottando una regola uguale per tutti si cerca di evitare la responsabilità di fare delle scelte, perchè questa è forse la ragione principale per cui si vuole abolire l'art. 123; ma si va incontro a questa crudele ingiustizia, che mentre i professori di certe scienze, una volta collocati a riposo, possono liberamente continuare la loro attività scientifica, e spesso molto meglio di prima, perchè potranno dedicare alla scienza anche quel tempo che prima dedicavano all'insegnamento; invece i professori di scienze sperimentali, sono privati degli indispensabili mezzi, ed esclusi violentemente da quei laboratori dove trascorsero forse la loro

intera esistenza, e dove eventualmente compiono quelle ricerche, che riuscirono utili non solo alla fama loro ma soprattutto a quella del Paese, adempiendo così a quell'obbligo morale di ogni scienziato di contribuire sempre a tenere alta la fama della propria nazione.

Mi pare tanto ben giustificata la mia proposta, specialmente dopo le parole eloquentissime che con mia sorpresa graditissima ha pronunziato il collega Bensa, che troverei quasi inutile insistere ulteriormente. Ma mi permetterò di fare un'altra considerazione, che non credo assolutamente destituita di fondamento. Fra le scienze sperimentali, alcune, come ha accennato il collega Bensa, hanno assunto negli ultimi tempi un'importanza tutta speciale; importanza che risulta dalle applicazioni possibili di esse alla vita pratica e a tutto ciò che costituisce i supremi interessi di una Nazione.

Fino a poco tempo fa, quando si parlava in una assemblea di un cultore di scienza sperimentale, lo si chiamava un tecnico, si diceva per esempio: sentiamo il parere dei tecnici, quando si trattava d'interrogare i professori su questioni di loro speciale competenza.

Questo dimostra l'errore in cui si cadeva confondendo scienza e tecnica, che devono restare collegate ma fra loro distinte. Si comincia oggi a capire che le scienze sperimentali valgono anch'esse qualche cosa, e ci voleva forse la guerra per persuadere il grosso pubblico, della influenza considerevole da esse esercitata in altri paesi sulla economia generale, sull'industria, su tutte le applicazioni suscettibili di qualsiasi utilità e sulla stessa guerra.

All'estero questo fu capito prima che da noi, e specialmente in Inghilterra. Da circa dieci anni si costituì là una società la *British Science Guild*, associazione costituita dalle più eminenti personalità, con questo unico e preciso scopo: procurare il più intimo contatto fra l'istruzione, la scienza, la politica e l'industria. Da quell'epoca l'attività di questa società è andata sempre intensificandosi.

Due anni fa fu pronunciato un notevole discorso dal Presidente della società stessa, il celebre fisico e chimico Ramsay, da non molto defunto, ma che molti avranno conosciuto a Roma in occasione del congresso di chimica tenutosi al Palazzo di Giustizia.

In seguito a questo discorso, che suscitò grandi discussioni, l'attività di quella società si è intensificata al punto, che ormai migliaia di sterline si sono destinate a rinviare tutti gli studi sperimentali.

Ed il Governo ha seguito e aiutato questo movimento, della cui utilità si è subito reso conto, cosicché l'anno scorso, in piena guerra, e cioè mentre si spendono giornalmente milioni e milioni, il Governo ha aumentato enormemente tutte le dotazioni degli istituti sperimentali delle Università inglesi.

Dato il momento che si traversa, mi astengo dal fare paragoni; solo aggiungo che in Francia si sta facendo altrettanto. In Italia è sorta una analogia iniziale, ed è sorta dove c'era da aspettarsi che sorgesse, a Milano. Da qualche mese si è colà costituita una società, o comitato, che s'intitola: tecnico-scientifico, il cui scopo precipuo è precisamente di procurare che gli Istituti universitari sperimentali vengano così ampliati e corredati di mezzi e di personale, che sia possibile di continuamente richiedere da essi l'esame e lo studio di questioni pratiche nell'interesse delle industrie nazionali.

Si tratta ad esempio di fondare una nuova industria, di perfezionarne un'altra; vi sono dei progetti, delle proposte, che prima di essere adottate hanno bisogno di essere giudicate, per sapere se le migliaia di lire che si stanno per spendere saranno spese bene o no.

Ebbene, questo lavoro così proficuo, che darebbe una potenza inaudita alla nostra grande industria, è quello a cui tende quella società, la quale spera di trovare prima o poi da parte del Governo, in tempi migliori degli attuali, quell'appoggio che presso altre Nazioni non è mancato alle stesse iniziative.

E qui mi si conceda per ultimo di spezzare una lancia in favore di una fra le scienze sperimentali, precisamente quella che a me preme di più (è una piccola debolezza questa, un po' di egoismo, che spero mi venga perdonato dai miei colleghi).

Per un cumulo di circostanze, che potrei specificare, ma che condurrebbero a troppo lungo discorso, accade che questa scienza, in Italia, sia sulla via della decadenza; non decadenza nel contenuto sostanziale, ma decadenza nel senso che scarseggiano sempre più coloro che si dedicano ad essa. Anche prima

della guerra, e me ne appello ai colleghi, di anno in anno diveniva sempre più difficile trovare quei nostri utili collaboratori che sono gli assistenti. Oggi, infatti, un giovinotto che abbia tendenza ed attitudine singolare per dedicarsi a scienze sperimentali, e più particolarmente alla fisica, è attratto nel mondo dell'industria, dove riceve compensi più alti: per fare il fisico occorrerebbe avere propri mezzi di fortuna, che permettano di rimanere a studiare per anni come assistente in un laboratorio, ad onta dell'esiguità dell'annesso stipendio, 1500 lire salvo ritenuta. Giacché solo dopo un più o meno lungo tirocinio potrà acquistare le cognizioni e formarsi i titoli, che sono necessari per vincere un concorso, e passare da quella precaria condizione all'altra più stabile di professore, la quale gli permetterà di svolgere interamente la sua attività.

Se si continua di questo passo, non passeranno molti anni che non troveremo più chi degnamente possa essere in grado di coprire le cattedre che si renderanno vacanti. Il piccolo numero di cultori di fisica che esistono ancora, va assottigliandosi.

Pochi giorni fa è mancato un illustre professore di fisica, al quale intendo che anche da quest'aula vada un'espressione di rimpianto; vada un commosso saluto alla memoria di lui, che fu uomo geniale, meravigliosamente attivo e profondamente buono: Angelo Battelli. (*Approvazioni*).

Orbene, il porre innanzi agli occhi di coloro, che volentieri si dedicherebbero alla fisica, la prospettiva, che quando abbiano raggiunto i 75 anni, anche se impegnati in qualche importante ricerca, dovranno esser scacciati dal loro laboratorio, non varrà certo ad attirare i giovani nella difficile carriera.

Non mi resta che a raccomandare la proposta fatta in seno all'Ufficio centrale, e che mi preme di ben delineare. Ai miei occhi e a quelli dei colleghi, che condividono il mio modo di vedere, l'inconveniente cui condurrebbe l'approvazione pura e semplice della legge quale ci viene dalla Camera è così grave e pernicioso, che ci sembra preferibile il respingere la legge stessa quando con un emendamento opportuno non venga corretta.

Ma qualcuno potrebbe osservare; ci tenete così poco all'approvazione di questa legge? E

cosa accadrà dopo, se non viene approvata? Ecco, in realtà io ho questa illusione, questa profonda fiducia; che non passerà molto tempo, e sorgerà in tutti il desiderio di rimettere mano alla legge sull'istruzione superiore. Essa contiene disposizioni che evidentemente reclamano qualche modificazione. Vi è per esempio, la disposizione relativa al numero fisso delle 50 lezioni in un anno, che per lo meno potrebbe essere formulata in una maniera più decorosa per la persona dell'insegnante: così com'è, essa fa credere che l'opera del professore sia misurabile a tempo, o a tassametro, e che la lezione orale sia tutto quanto da esso è richiesto.

Nella fiducia, che si venga a questo rimangiamento della legge che riguarda la istruzione superiore, io spero altresì che si addivenga a quell'ordinamento degli Istituti sperimentali, di cui ho fatto cenno poc' anzi, il quale consente una stabilità ragionevole al professore direttore di un Istituto sperimentale. Ho accettato la formulazione dell'ultimo articolo coll'aggiunta tanto discussa, perchè esso intanto consacra un principio. Quindi se, arrivati alla fine della discussione, si approveranno come suppongo e spero tutti gli articoli, e arrivati all'ultimo paragrafo dell'ultimo articolo vi sarà opposizione, per me vorrà dire che la legge è da respingere. Se avrò approvato per alzata di mano gli altri articoli, non dovrò poi essere accusato d'incoerenza mettendo palla nera nell'urna. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Astengo.

Barinetti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bensa, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bollati, Bonasi, Botterini, Brandolin.

Calabria, Caldesi, Canevaro, Carissimo, Caruso, Castiglioni, Cataldi, Chironi, Cipelli, Cocchia, Coffari, Conti, Cornalba, Corsi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Novellis, Di Brazza, Di Camporeale, Diena, Di Prampero, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Fano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Frizzi.

Garavetti, Garofalo, Giunti, Giusti Del Giardino, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi, Inghillieri.

Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Mangili, Marchiafava, Mariotti, Masci, Massarucci, Mazziotti, Mele, Morra.

Papadopoli, Passerini Angelo, Pedotti, Pelle, rano, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Podestà, Polacco, Pullè Francesco L.

Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Righi, Ruffini.

Sacchetti, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Serristori, Spingardi, Spirito.

Tami, Tittoni Romolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valli, Venosta, Viganò, Villa, Visconti Modrone, Vittorelli, Volterra.

Wollemborg.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge N. 301-A.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Se mal non ho inteso, il senatore Bensa con l'aggiunta che propone all'articolo 1^o darebbe a questa legge un effetto retroattivo... (*Segni di diniego del senatore Bensa*) ...e se la parola può suscitare difficoltà, dirò che in sostanza intenderebbe darlo, perchè i professori che hanno già goduto dell'eccezione favorevole statuita dalla legge universitaria del 1909, ne sarebbero colpiti. Eccezione che dette a loro il diritto di essere mantenuti nell'insegnamento; eccezione avuta con l'osservanza di tutte le cautele che la legge del 1909 stabiliva; e pur dovrebbero finire anch'essi, col terminare dell'anno scolastico attuale, l'insegnamento. E ciò vuol dire che a loro non vale la concessione personale avuta col presidio della special garanzia ordinata al riguardo, ch'è il voto del Consiglio superiore; alla fine dell'anno scolastico attuale dovranno lasciare la scuola perchè la legge nuova si applicherà pur ad essi.

Il collega Bensa ha detto che questa è manifesta giustizia; a me parrebbe invece ingiu-

stizia manifesta; anche a non voler dire di non retroattività, certo è che persone, alle quali secondo la legge del 1909 venne dato un determinato stato giuridico, se lo vedrebbero or tolto senza una ragione che possa giustificare provvedimento simile; e si finirebbe per commettere una ingiustizia grave, direi quasi iniquità, a danno di professori altamente bene meriti della scienza o degli studi.

Questo in riguardo all'aggiunta proposta all'art. 1. Dell'art. 4, del quale tanto si è parlato, dirò che col collega senatore Del Giudice intendiamo proporre una modificazione di forma. Pel concetto dell'articolo, assentiamo a quanto la maggioranza dell'Ufficio centrale ha pensato e proposto al Senato; ma una modificazione ci par sia necessaria a fin di eliminare un dubbio e un difetto, che può essere anche un difetto di quel ragionamento, del resto sottile, com'è sempre sottile il suo ingegno, fatto dal senatore Foà.

Io non voglio ripetere gli argomenti eloquentemente svolti dal senatore Bensa e dal senatore Righi, ma intendo che sia bene chiarito un punto su cui l'onorevole Foà troppo ha fermato la sua attenzione e la critica alla risoluzione presa dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Ha detto a noi: badate che il professore nuovo è il padrone assoluto dell'istituto nella cui direzione succede, e che due padroni nel laboratorio non possono nè ci debbono stare. Ora, nè il concetto è vero, nè la parola è conveniente: e se questo è anzi il principio degli argomenti da cui muove il ragionamento del senatore Foà, mi par proprio che l'opinione sua, ch'è della minoranza dell'Ufficio centrale, non si possa accogliere. Perchè il ragionamento pecca nella base sua; padrone assoluto dei laboratori non è il professore: è lo Stato che li affida all'Università come necessario e prezioso strumento scientifico.

Ma ha pur soggiunto l'onorevole Foà: la scienza del successore è ben altra da quella che nell'antico professore avrà la manifestazione sua: è il nuovo, è il progresso di fronte al vecchiume. Ora francamente io non so di due scienze in antagonismo, in contrasto perenne: non so se sia da tenersi in maggiore considerazione la scienza di chi viene, o la scienza di chi c'era. So soltanto che gli interessi della scienza sono eguali, che l'interesse

della scienza e degli studi è una, tanto nel professore che cessa dall'insegnamento quanto in quello che gli succede: non esistono interessi personali di scienziati o d'insegnanti, e all'interesse solo e supremo della scienza e dell'insegnamento è giusto che tutte le attività cooperino: e perchè non sempre si può trovare fra gli studiosi l'accordo desiderabile, è necessario che la legge dica al nuovo insegnante: lasciate che chi ha diretto l'istituto, e col suo nome e col suo lavoro lo ha portato ad alta considerazione, lasciate che vi continui e vi spenda l'azione sua di lavoratore: continuazione che non può essere che giovevole ai fini superiori della scienza, al decoro degli studi. (*Approvazioni*).

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *dell'Ufficio centrale*. Tratto in causa dal collega Foà prima, poi dal collega Righi, ed ora anche dall'onorevole Chironi, mi trovo costretto a parlare, quantunque, a dire il vero, non ne avessi alcun desiderio.

Nell'Ufficio centrale, tra quattro professori dottissimi, io unico ignorante, ascoltati religiosamente ciò che gli altri dicevano; e quindi ora vi posso dire soltanto che assistendo, alcuni giorni addietro, nell'Ufficio, all'ampio, elevato dibattito, cui voi avete assistito or ora qui nell'Aula, mi sono formato una convinzione mia; vi posso dire soltanto che mi auguro che uguale convinzione si trasfonda anche in coloro che hanno assistito oggi a questa discussione così dotta, alta, serena.

Io non appartengo alle Università o ad altro istituto di istruzione superiore; attorno a me discutevano benemeriti insegnanti di quegli istituti; ciascuno ispirato dal desiderio di contribuire alla grandezza di questi insigni centri di cultura, vanto e gloria del nostro Paese; e ciascuno si studiava di indovinare e di far comprendere agli altri che cosa sarebbe avvenuto il giorno in cui il professore che ha raggiunto il settantacinquesimo anno di età, dovrà abbandonare il suo antico laboratorio e si vedrà sostituito, nella direzione di esso, da un giovane pieno di entusiasmo, pervaso dal desiderio di nuovi studi, ardente nella febbre delle ricerche scientifiche.

Avete sentito or ora qui, come io sentii alcuni giorni addietro nell'Ufficio centrale,

che in sette su dieci di questi casi - a parere del senatore Foà - il giovane professore accoglierà a braccia aperte il vecchio maestro; lo pregherà di non abbandonare l'istituto; di lavorare con lui, anzi, dirò meglio, di insegnare a lui, giovane, il modo con cui si è reso utile alla patria e grande nella scienza. Il professore Rigosi è andato più in là: ha detto che questo caso si verificherà nove volte su dieci.

La questione, dunque, si riduceva a risolvere il da farsi in quell'unico caso su dieci, in cui avremmo avuto due professori, uno giovane e uno vecchio, in discordia tra loro.

E allora io mi sono domandato: è proprio con un articolo di legge che riusciremo a conciliare questi due antagonisti, questi due seguaci di scuole diverse, questi due rappresentanti del passato e dell'avvenire, padroni insieme in uno stesso istituto, troppo mal dotato anche per gli studi di uno solo di essi? Possiamo noi davvero, con un articolo di legge, obbligare il nuovo professore, che, prescelto fra tutti i più progrediti cultori della scienza, o per chiamata della Facoltà, o per un recente rigidò concorso, entra nel nuovo istituto come vincitore, ed ha verso il Governo la completa responsabilità dell'andamento dell'istituto stesso, e della dotazione che gli è assegnata, e di strumenti preziosi, delicatissimi; possiamo obbligarlo, ripeto, ad aprire la porta del laboratorio ad un altro professore, in cui non ha fiducia? Possiamo obbligarlo a dividere con altri il magro assegno dell'istituto, a privarsi dei mezzi per gli studi che egli ha meditati a lungo, accarezzati con la mente, sognati, nei giorni di lavoro e di ansia in cui si preparava a concorrere a quell'alto ufficio? Possiamo obbligarlo a cedere quei mezzi ad un altro per altri studi che non lo interessano affatto?

Io credo, onorevoli colleghi, che per il progresso della scienza sia un grande vantaggio la lotta fra le diverse scuole; so che anche i seguaci di scuole diverse, salvo eccezioni rarissime, hanno un grande rispetto per i rappresentanti delle altre scuole se sono veramente benemeriti degli studi; so che essi, non solo rispettano, ma venerano gli scienziati che hanno lavorato prima di loro. Credo, quindi, che il lavoro comune nei laboratori, se fatto spontaneamente, per l'accordo fra i due insegnanti, l'antico ed il nuovo, costituirà un vero vantaggio per la scuola, un vero progresso per la

scienza; ma credo, del pari, che se questo comune lavoro in uno stesso istituto dovrà avvenire, per forza di un articolo di legge, fra professori discordi, sarà un danno gravissimo per la scienza, per la scuola, per gli alunni, per i due stessi insegnanti.

Non appartengo ad alcuna Università; ma di quella in cui ebbi l'onore della laurea ho studiata pazientemente, affettuosamente la storia; ed ho viste, attraverso nove secoli di vicende, ora liete, ora tristi, frequenti nobilissime lotte fra vecchi e nuovi insegnanti, dalle quali quasi sempre ne è venuto incremento alla scuola, vantaggio agli studi; ma ho viste anche, pur troppo, lotte tra insegnanti, più personali che scientifiche, dalle quali certamente gli studi non hanno approfittato affatto.

E nello studio della storia della mia Università, io non potevo dimenticare ciò che avveniva nelle altre; e ricordo che mi rimase sempre impresso nella mente ciò che ebbi a leggere nel trattato di chirurgia scritto nel 1363 da Guido di Chauliac, il grande fondatore della scuola medica di Montpellier. Egli comincia il suo volume ricordando gli insigni chirurghi italiani che l'avevano preceduto; ricorda l'opera di Ruggero e Rolando da Parma, di Guglielmo da Saliceto, di Ugo da Lucca, di Lanfranco, di Bruno e di tutti gli altri altri grandi maestri delle nostre Università; e conclude dicendo che tutti questi sommi hanno formato una scienza, che a poco a poco è divenuta un gigante; i moderni - egli soggiunge - sono fanciulli sulle spalle del gigante e possono vedere tutto ciò che egli vede e qualche cosa di più: *Pueri sumus in collo Gigantis; videre possumus quidquid Gigas et aliquidantulum plus.*

Io, onorevoli colleghi, vi parlo in difesa di questi giovani, che securi di sé, ergendosi sulle poderose spalle del gigante, già veggono qualche cosa di più dei loro maestri; e più e meglio dovranno vedere nell'avvenire.

Nei giorni del più geniale e proficuo lavoro, non costringiamoli a perdersi in incresciose, sterili lotte con chi ha già percorsa la gloriosa via; non intralciamo i loro sereni studi; non sciupiamo i loro giovanili entusiasmi.

Lasciamoli liberi nel laboratorio, che essi, o pel voto di una intera Facoltà, o con un difficile concorso, hanno conquistato.

L'avvenire è per loro! (Bene).

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Dirò poche parole per correggere una impressione che può essere derivata dalle mie espressioni.

Il collega Chironi ha preso alla lettera una espressione mia, che cioè il professore nuovo debba essere il padrone assoluto del proprio laboratorio. In queste parole non entra il concetto materiale del possesso: anche a me, non giurista e semplicissimo uomo, è penetrato abbastanza nella testa il concetto che i laboratori sono dello Stato e che nessuno di noi ne è il padrone, ma solo colui al quale è affidato il materiale dello Stato, perchè ne usi a fine di studio sotto la propria responsabilità. È troppo evidente che io nel parlare di padronanza, non intendevo dire altro che la piena libertà di esercizio da parte dell'insegnante.

Corretta questa leggera impressione d'interpretazione, io non entrerei più nell'argomento; il Senato potrebbe dire: *sat prata bibere!* Esso ha udito tutto il pro e il contro, giudicherà con piena cognizione di causa: io prego solo l'onorevole Presidente quando saremo all'art. 4 di farlo votare per divisione.

PIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. Io non entrerei in questa competizione fra illustri colleghi che compongono l'Ufficio centrale se non per dire una modesta parola, quale mi è suggerita dal costante rilievo che, quale industriale, mi avviene di fare circa il prezioso contributo che i risultati del lavoro e delle ricerche che si compiono nei laboratori scientifici hanno sul progresso delle industrie.

L'opposizione manifestatasi sull'ultima parte dell'art. 4 della legge basa su apprensioni che mi paiono fallaci. Mentre la legge permette ai professori di scienze speculative che hanno varcato il 75° anno di età di valersi dei mezzi di cui l'Università o l'Istituto dispone per il libero insegnamento cui volessero dedicarsi, gli oppositori non intendono che sia concesso l'uso dei laboratori ai professori di scienze sperimentali. I primi, cioè, potranno dare ancora alla società il frutto del proprio sapere e del proprio ingegno, ma non lo potranno o lo potranno incompletamente e secondi, salvo casi eccezionali; e ciò per il timore che la pre-

senza nel laboratorio del professore che lasciò la cattedra possa dar luogo a dissensi, a disaccordi, a contrasti, con il professore succedutogli, o riuscire ad esso di ostacolo nel disimpegno del proprio compito.

Ora io penso che questa preoccupazione non abbia che un ben scarso o nessun valore.

Quando si parla di ricerche scientifiche di laboratorio, non si intende riferirsi alle esercitazioni ordinarie che sono legate all'insegnamento di una scienza sperimentale, ma ad indagini distinte, per sé stanti, che sono dettate dalla vita reale e dai bisogni che in essa si determinano o dalle esigenze delle industrie. E questo lavoro non si confonderà con quello richiesto dall'insegnamento, né si sovrapporrà ad esso così da inceppare al professore ordinario il proprio lavoro. Se questi per avventura avesse da attendere contemporaneamente a ricerche indipendenti dallo svolgimento del suo dovere cattedratico, sarà per pura eccezione se il tema ed il procedimento delle ricerche dell'uno sieno gli stessi di quelli dell'altro.

Ma gli oppositori ragionano anche come se un gran numero di professori di scienze sperimentali, messi a riposo, abbiano a conservare il desiderio di occuparsi ancora e con assiduità dei laboratori che hanno abbandonato. Io non lo penso, ma penso invece il contrario. I più fra costoro, dopo un lungo periodo passato nell'insegnamento ed attraverso i laboratori, raggiunto col limite d'età il soddisfacimento del proprio assunto, non vorranno affrontare di nuovo le fatiche e le molestie del lavoro di laboratorio. Pochissimi lo faranno, se allo sprone della mente si accompagni in loro il vigore del fisico. Saranno in numero eccezionalmente piccolo, e saranno fra gli eletti, fra coloro cui incalza ancora lo stimolo delle scoperte, la fervida vocazione per il progresso delle scienze, gli obblighi stessi della acquistata reputazione in antecedenti vittorie: saranno i maestri, che i successori nella cattedra non potranno che ammirare e venerare, e della colleganza coi quali non potranno che compiacersi, ma non essere malcontenti.

Saranno pochi, pochissimi, onde non potrebbe essere che assai limitato anche l'inconveniente temuto dagli oppositori, quand'anche si dovesse verificare. E questi pochi saranno anche

fra coloro che sono saliti più in alto. Dovrà la legge togliere proprio ad essi di rendersi ancora utili alla scienza ed alle industrie, proprio ad essi dalla cui più matura sapienza e lunga esperienza si può attendere la soluzione di temi ancora insoluti?

Non si chiudano le porte a queste forze elette, dalle quali possono ancora sgorgare novità preziose per il benessere pubblico e per l'incremento dell'opera dell'uomo, per il solo timore di ben limitati inconvenienti che non si verificheranno, e che non sarebbe difficile di superare ancorchè avessero a verificarsi. (*Approvazioni*).

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Onorevoli colleghi! Io debbo pregare il Senato di volermi usare indulgenza particolare in considerazione della posizione particolarmente delicata in cui io mi trovo di contro a questa legge.

Noi stiamo per toccare a prerogative, che si consideravano oramai come acquisite dai professori universitari e più specialmente dai professori universitari e più anziani, giunti al termine della loro carriera. Professore universitario io stesso, e non giunto ancora - se il 75° anno ha da considerarsi come il termine normale e fatale della nostra vita accademica - non giunto ancora, dico, oltre il mezzo del cammino di questa vita, mi trovo, per un capriccio della sorte, ad essere propugnatore di una legge, che sminuisce i privilegi di alcuni dei maestri miei, che io ho ammirato da scolaro e che profondamente ho venerato dipoi e venero, come collega.

Mi guardo attorno, e veggio su questi banchi vegeto ancora nel suo 86° anno, l'on. Schupfer, che ha conservato intatta questa invidiabile prerogativa, di essere didatticamente il più attivo e scientificamente il più produttivo dei cultori delle sue discipline, ed anche, sintomo non trascurabile di incoercibile giovanilità, il più vivacemente combattivo di tutti quanti.

Un altro insigne mio maestro sta accanto a lui, il senatore Del Giudice, il quale può rappresentare nella serie dei casi, a cui la legge si riferisce, l'esempio più tipico, perchè disgraziatamente - il che io rimpiango con tutte le

mie forze - egli è separato omai da pochi mesi soltanto da questo termine fatale della sua laboriosa e feconda carriera universitaria.

Ed un altro maestro io veggio, l'on. Chironi (non vi tragga in inganno la giovanilità del suo aspetto), il quale fortunatamente è invece separato da molti anni ancora da questo termine.

Ma la delicatezza e la difficoltà della posizione mia furono alleviate dalla sapienza dell'Ufficio centrale: Ufficio centrale, che io mi permetto di segnalare alla vostra ammirazione. Composto, com'esso è, in grande maggioranza, di professori di Università, i quali non sono molto lontani omai, come voi udiste, dal termine fatale, pur tuttavia vi propone stoicamente di volerlo fissare. Ma una seconda benemerita ha avuto per un altro verso il vostro Ufficio centrale, correggendo sapientemente quello che di troppo acerbo era forse nel disegno di legge, quale vi è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il punto differenziale più spiccato fra quel disegno e il nuovo del vostro Ufficio centrale, sta precisamente in questo: l'Ufficio centrale vostro, piegandosi anche lui a ciò che è ormai un postulato, non solamente del Parlamento, ma dello stesso corpo universitario, ha fissato, senza possibilità di eccezioni, il termine dell'età; ma però lo ha temperato in varie maniere, con varie provvidenze, salvaguardando innanzitutto la posizione accademica, in secondo luogo la dignità e in terzo luogo la possibilità di lavoro scientifico dell'insegnante, il quale sia soggetto a questo limite di età. Perché non solamente il vostro Ufficio centrale ha assunto e fatto suo il provvedimento contenuto nell'articolo 1 del disegno della Camera, e cioè che sia consentito all'insegnante che abbia oltrepassato il 75° anno di insegnare come libero docente; ma molto opportunamente ha alterata questa sua *venia docendi* oltre alla facoltà di insegnare nella materia già da lui professata a titolo ufficiale, fino a comprendere tutte le materie in cui l'insegnante si sia adoperato o che a quelle siano affini.

Un'altra provvidenza di tutta saviezza fu proposta dall'Ufficio centrale la quale costituisce una novità d'importanza sostanziale; ed è quella che, al professore, il quale abbia raggiunto il limite di età, sia consentito di com-

piere il corso da lui iniziato. È un provvedimento che a chiunque abbia esperienza della nostra vita universitaria apparirà subito come ispirato non solo da un riguardo verso l'insegnante, ma dal pensiero del migliore ordine degli studi. Il corso universitario non è una giusta posizione meccanica di tante unità fra di loro disgregate che sarebbero le lezioni universitarie, non è vale a dire una semplice somma: esso è, se deve esser degno del suo nome, e tanto che si tratti di un corso generale e sistematico, quanto se si tratti di un corso monografico, un organismo strettamente collegato nelle sue premesse, le prime lezioni, e nelle sue conseguenze, le ultime lezioni. Ora è contrario al buon andamento degli studi che un insegnante, il quale abbia fatto l'inizio del corso, debba, pur essendo valido a continuarlo, spezzarlo per lo scadere di quel termine fatale ed abbandonarlo ad un altro insegnante. È questo un inconveniente, che quando non ci sia imposto da una necessità di ordine supremo, quale il venir meno dell'insegnante, noi dobbiamo assolutamente evitare. È vero che questa disposizione pone una certa disparità di trattamento fra altri ordini di funzionari dello Stato e gl'insegnanti; ma questa disparità è pienamente giustificata, in primo luogo dalla disparità delle funzioni, e poi dal fatto, che con questo disegno di legge togliamo agli insegnanti universitari un privilegio di ben maggiore portata di cui essi già godevano; onde non senza fondamento appare questo particolare riguardo verso di loro.

Altra provvidenza intesa ad attenuare l'asprezza del termine fissato fu l'attribuire all'insegnante, caduto sotto il limite di età, la qualità di professore emerito, la quale ridonda per lui non soltanto a titolo di onore, ma gli può dar modo di vivere ancora entro la famiglia universitaria, di partecipare alle solennità e agli atti più essenziali di questa vita; e tale possibilità, se egli è stato veramente degno della cattedra che ha ricoperto, deve riuscire a lui di grande soddisfazione, perchè la famiglia universitaria è, dopo la sua famiglia, la cosa che a lui deve essere più cara al mondo. Ed è questo, a ben guardare, provvedimento non soltanto giusto ed equo, ma di tutta sapienza.

Gli ambienti universitari non sono sempre quegli ambienti quieti e concordi, che sarebbe

desiderabile. La giovanilità, l'esuberanza di alcuni insegnanti sono a volte ragione di contrasti vivaci. Ora il vecchio insegnante, esperto, autorevole, rispettato, può essere precisamente quell'elemento di correzione, di persuasione, di concordia che conferisca alla vita universitaria quella dignità, quella quiete e quell'armonia feconda, che tutti dobbiamo desiderare.

Nella serie dei giusti temperamenti alla durezza del principio generale è pur quello considerato dell'articolo 4 del progetto.

Ora mi sia consentito di fare un rilievo di carattere, dirò così, esteriore, riferentesi al metodo della discussione. Questo è l'articolo che maggiormente ha appassionato i vari oratori. *In cauda venenum*, è proprio il caso di ripetere. Noi abbiamo visto che, senza esser ben sicuri se siamo ancora in sede di discussione generale o già in sede di discussione dell'articolo 1, si è ad ogni modo discusso l'art. 4, e lo si è discusso inoltre con tanta passione, che noi abbiamo sentito prospertarci il dilemma, che o si ammette il principio sancito da questo articolo o, altrimenti, l'intera legge sia da respingere; quasi che questo articolo 4 sia esso il cardine, il fulcro di tutta la legge; cocicchè, o il fulcro sta e la legge passa, od il fulcro non sta e la legge precipita. Ora consentitemi che io, soprattutto per coloro, che non hanno partecipato alla discussione e hanno bisogno quindi di aver ben nettamente definito il campo della disputa e della votazione, avverta come qui si sia forse andati, almeno con le parole, troppo oltre, per un ben comprensibile attaccamento passionale ai propri carissimi studi; e si sia, in certo modo, sopravvalutato un elemento, che della legge è accessorio e non principale. L'elemento principale è la fissazione di quel limite fatale di età, che si prescrive per i professori.

Elemento essenziale, ho detto; e, mi si consenta di aggiungere (in questo caso la mia qualità di professore universitario può dare maggior valore alle mie parole): elemento essenziale particolarmente per l'insegnamento universitario.

Nella magistratura, ad esempio, dove si scontra questo medesimo limite di età, si tratta di una funzione che noi possiamo benissimo concepire come adempiuta pienamente anche al 75° anno. Il magistrato, sia della magistratura giudiziaria, come della amministrativa,

compie una funzione essenzialmente ricettiva; il magistrato, ricco della sua sapienza e della sua esperienza, sente una tesi svolta in un modo ed una antitesi svolta in un altro; a lui resta di segnare il punto della giustizia; ma gli elementi del giudizio gli sono presentati già pienamente elaborati; il suo pronunciato può in certa maniera considerarsi come avente il suo vigore, anche se sia espresso con un sì, o con un no. Ma la funzione dell'insegnamento non è una funzione ricettiva, è una funzione, dirò così, fecondativa, di propaganda, di lotta contro forze d'inerzia e quasi di opposizione; presuppone quindi una maggiore energia, che non la funzione del magistrato ordinario.

Ora se questo è vero, permettete che io insista ancora una volta, perchè il principio della legge sia votato senza preconcetti, senza cioè veruna subordinazione al principio dell'art. 4. E questo vi posso chiedere con tanta maggior sincerità, perchè questa mia preghiera non può venire assolutamente sospettata di essere in certo modo un accorgimento, perchè la legge passi e sia evitato questo scoglio. Invero io non esito a dichiararvi qui, anticipando una disamina che avrei amato fosse stata fatta in sede propria, vale a dire nella discussione particolare dell'art. 4, che accolgo il principio prospettato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Onde non avrei nessun interesse a pormi dietro allo schermo di questa pregiudiziale, per salvare la legge. Accolgo il principio; non che io non mi renda conto del valore delle obiezioni, che da una parte e dall'altra si sono mosse.

Qui abbiamo due principi, difficilmente riducibili ad una sola armonia; abbiamo da una parte una considerazione di giustizia troppo evidente perchè ancora se ne discuta, di equiparazione di posizione tra insegnanti di alcune categorie di scienze. Ma d'altra parte abbiamo le esigenze della scienza, la quale vuole un ritmo sempre più serrato e richiede una tal quale dialettica, giacchè il progresso non avanza per linee parallele ma, in certa maniera, a forza di contrasti; è sempre, in altre parole, l'affacciarsi di una antitesi, che determina il progresso della scienza. Ad ogni modo la speranza che questa disposizione non sia per nuocere, la speranza che questa disposizione non sia che un incentivo a fare più largamente quel che gli stessi avversari hanno riconosciuto che sarebbe pur

sempre il caso normale, fa sì che io accolga questa disposizione e l'accolga anche, permettetemi di dirlo, perchè, cultore per parte mia di quelle scienze che non hanno nel 75° anno di età un limite fatale all'attività scientifica, mi parrebbe troppo crudele conferire in qualunque modo e circoscrivere una somigliante attività quanto ai miei colleghi di altre scienze. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che leggo:

Art. 1.

L'art. 123 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con Regio decreto 8 agosto 1910, n. 795, è abrogato.

A questo articolo è proposto un emendamento, o meglio un'aggiunta del senatore Bensa, ma siccome le aggiunte si considerano come emendamenti, si deve discutere e votare prima.

Ne do lettura:

« I professori ai quali in applicazione del detto articolo sia stato conservato il grado e l'ufficio ne cesseranno con l'anno scolastico in corso alla pubblicazione della seguente legge ».

Domando se questa aggiunta è appoggiata. (È appoggiata).

Domando all'Ufficio centrale se l'accetta.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. L'Ufficio centrale si è dichiarato in maggioranza contrario all'adozione di questo emendamento.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro che ne dice?

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Io dichiaro che l'emendamento proposto dall'amico carissimo Bensa trova in me una repugnanza insormontabile; perchè mi pare troppo duro di rimettere in discussione quello che pacificamente era considerato ormai come acquisito ai vecchi insegnanti.

Egli ha, con l'acume giuridico che lo contraddistingue, toccato il punto di giustizia distributiva che ispirava la sua proposta, ed ha con l'arguzia, che si accompagna in lui al sapere giuridico, esemplificato il contrasto quando ha detto: « Il professore di 75 anni lo manderemo a spasso perchè troppo vecchio, ma quello

di 85 anni lo terremo in servizio perchè giovane ».

Ma questa mi sembra una esemplificazione un tantino paradossale, perchè porta ad estreme conseguenze. È un contrasto fatale quello in cui ci troviamo, dovuto al periodo di transizione, in cui siamo. Non nego che un certo senso di non giusto trattamento possa essere in quei professori, i quali ora, soltanto dopo questa legge, incapperanno nei limiti di età.

Ma io credo che tali insegnanti si rendano troppo conto della fatalità, non voluta dal legislatore, di questa disparità, per erigerla ad un gravame che essi possano fare alla legge stessa.

D'altra parte la disposizione può avere un correttivo nel disposto dell'art. 40 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo dice: « nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età non sarà in stato di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio superiore, può proporre al Re la sua collocazione a riposo ». (*Bene*).

Il collega Bensa, se parlassimo a quattr'occhi, mi potrebbe dire: da parecchio tempo questo articolo è in vigore, ma non ha avuto mai applicazione.

Voci. L'ha avuta tre o quattro volte.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione.*
Io mi permetto di sperare che questo articolo possa acquistare una sua particolare vigoria, una nuova possibilità di pratica applicazione, precisamente dalla considerazione del disuguale trattamento, che ha ispirato l'emendamento del senatore Bensa; perchè indubbiamente il Ministero ed il Consiglio superiore, in considerazione appunto che altri insegnanti, e più validi, a 75 anni sono andati a riposo, saranno tratti ad applicare questo articolo senza gli antichi riguardi.

Quindi il correttivo, che già esisteva teoricamente, speriamo che possa diventare veramente pratico rimedio della disparità, recata in mezzo dalle nuove disposizioni legislative. (*Bene*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Dopo queste spiegazioni chiarissime dateci dall'onorevole ministro, io domando semplicemente se è nell'intenzione sua di applicare questo articolo.

A me consta che fra i professori che furono mantenuti in servizio attivo d'insegnamento oltre i limiti di età, vi sono alcuni per i quali appunto si verificano gli estremi contemplati dall'art. 40.

Senza far nomi c'è a Napoli un professore che non insegna da molti anni; c'è anche in quella grande Università un tedesco autentico, due figli del quale, nati a Napoli, combattono cogli austriaci contro i nostri figli, il quale professore è famoso più che per la sua scienza per una sua stramba idea sulla vita dei cristalli, che non mi pare sia da mantenere fra gli immortali, e che potrebbe benissimo soggiacere alla disposizione dell'art. 40.

Fra i morituri a breve scadenza tralascio di dire che c'è il mio modesto nome, perchè questo non ha alcuna importanza, ma vi sono nomi di nostri colleghi senatori che sono vere illustrazioni: il Celoria, il Pigorini, il Del Giudice, il Filomusi, il Novaro, il Golgi, Enrico D'Ovidio, e tanti altri, fra i quali non voglio dimenticare il Durante, il Guidi e il Dini. Tra breve questi illustri nostri colleghi subiranno l'effetto fatale risultante dell'abolizione dell'articolo del quale si discute, e cesseranno di essere insegnanti.

Io domando all'onorevole ministro se non ritenga opportuno di introdurre come emendamento o aggiunta al 1° articolo che i professori che hanno varcato l'età di 80 anni, siano di mano in mano sottoposti al giudizio del Consiglio Superiore perchè giudichi se ad essi è applicabile l'art. 40.

Questa sarebbe equità, e se non eliminerebbe del tutto, almeno attenuerebbe la stridente disparità di trattamento, fra i dichiarati immortali ed i morituri, che questa legge porta con sé. Se questo non si facesse, confesso, anzi lo dichiaro apertamente, che proporrei alla mia volta un'alternativa simile a quella dall'onor. Righi, e voteri contro la legge che sanzionerebbe una manifesta ingiustizia.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione.*
Per chiarire la discussione, io mi permetto di osservare all'illustre professore Luciani, che l'alternativa del senatore Righi non è la sua alternativa.

Sono due alternative sostanzialmente diverse.

L'alternativa del senatore Righi è questa: o voi date al professore di materia sperimentale la possibilità di un'attività scientifica e didattica completa, con tutti i mezzi anche dopo il 75° anno, o io non approvo la legge. L'alternativa prospettata dal senatore Luciani è quest'altra: o voi mi assicurate che applicherete la sanzione dell'art. 40 a coloro che non furono soggetti alla sanzione del limite di età perchè a loro fu applicato l'art. 123, o non vi voto la legge. Sono due alternative diverse.

Rispondo al senatore Luciani in merito alla sua proposta. Non posso essere sospettato a questo riguardo di eccessiva indulgenza. Come membro del Consiglio superiore fui relatore di una mozione, presentata a dir vero da altri, ma su cui l'incarico di riferire fu dato a me, precisamente per incurare il ministro a fare un'applicazione più rigorosa di quest'articolo 40. E se io potessi leggere qui la relazione di qualche anno fa (era mi pare presidente del Consiglio superiore il venerando senatore Bonasi), si potrebbe vedere che non solo genericamente espressi quel voto, ma che, in base ai registri che recano il numero delle lezioni e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale, denunziai senza riguardo il nome di insegnanti, pur autorevolissimi e illustrissimi, che non facevano più lezione.

Per parte mia non avrei nessuna difficoltà di compiere l'opera che allora già si iniziò, perchè il voto del Consiglio superiore spinse il ministro a fare un'inchiesta.

Non potrei però accogliere la sua proposta nel modo di attuazione che egli vagheggerebbe. Io non posso ammettere che il ministro, il quale deve essere informato perchè nel Bollettino ufficiale del Ministero come dissi è pubblicato il numero delle lezioni che gli insegnanti fanno, abbia bisogno per poter agire di far ogni anno ripassare il vecchio insegnante sotto le forche caudine di una revisione sistematica e universale del Consiglio superiore. Ma noi abbiamo insegnanti così notoriamente validi e diligenti, per cui sarebbe un'offesa assolutamente intollerabile questo richiamo periodico.

L'onorevole Luciani ha alla sua destra l'onorevole Schupfer, il quale si sa che ha ogni anno al suo attivo un maggior numero di lezioni di noi tutti, perchè colla sua autorità egli ottiene

dai giovani la frequenza, che noi spesso non riusciamo ad ottenere; e per lui sarebbe una menomazione di dignità se egli sapesse di dovere ogni anno...

LUCIANI. Ma egli non può temere che gli sia applicato l'art. 40, appunto per le ragioni che ella dice.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma è il modo che lo potrebbe offendere. Da più anni il prof. Schupfer ha superato il limite di età, e avrebbe dovuto già subire parecchie revisioni, e ciò mi pare cosa assolutamente incompontabile. Io credo che dobbiamo confidare sopra l'azione già iniziata dal Consiglio superiore e sulla spinta che viene dalla disparità di trattamento, perchè quest'art. 40 abbia quell'applicazione, che può di per sé far raggiungere in tutto gli scopi che l'onor. Luciani si propone.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vuol fare delle proposte scritte?

LUCIANI. Intendo soltanto replicare all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIANI. Sono lieto delle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole ministro e ne prendo atto formalmente. Egli che fu promotore al Consiglio superiore dell'applicazione dell'art. 40 ai mantenuti all'insegnamento oltre il limite di età, non mancherà certo nella sua veste di ministro, quando ne riconosca l'opportunità e la giustizia, di deferire al giudizio del Consiglio superiore quei professori che per l'avanzata età o per la malferma salute non siano più sufficienti al loro ufficio, per l'applicazione dell'art. 40. Non è esatto ciò che ho sentito sussurrare da alcuni colleghi miei vicini, che l'art. 40 non sia stato mai applicato dal Consiglio superiore dietro iniziativa del ministro. Io che ho avuto l'onore di far parte per otto anni del Consiglio superiore, eletto due volte dalle Facoltà universitarie, ricordo ad esempio che il prof. Montanari dell'università di Bologna fu messo a riposo d'ufficio per l'applicazione di questo articolo. Ricordo che anche ad altro professore, se ben ricordo a un prof. Todaro di Palermo, fu applicato l'art. 40. Una terza volta ne fu fatta l'applicazione al prof. Chiara, ostetrico a Firenze. Certo questi tre casi sono autentici, perchè ne fui partecipe e giudice; ma è quasi certo che ve ne siano altri. Se poi non s'è

molto frequentemente applicato questo articolo, esso però è sempre rimasto vivo nella legge come una guarentigia per mettere a riposo quei professori che evidentemente non erano più in grado di compiere lodevolmente il loro dovere, sia come insegnanti, sia principalmente come rappresentanti della scienza.

Io debbo fare un'altra constatazione rispetto a questa legge, e cioè che nel tempo in cui fu scritta la relazione dell'on. Agnelli, figuravano ben 45 professori a cui era stato applicato l'articolo 123. Ora mi risulta da un documento comunicatomi dalla Minerva, che questi professori sono ridotti soltanto a 14.

Come mai da 45 si è arrivati appena a 14? Molti, lo sappiamo, sono morti; ma in buon numero, io ritengo, sono coloro che hanno spontaneamente rinunciato all'insegnamento chiedendo il riposo con l'applicazione dell'art. 40.

Mi duole di non aver ricevuto a tempo dalla Direzione generale degli studisuperiori l'elenco di questi colleghi benemeriti che hanno avuto il sentimento, che hanno sentito il dovere morale di chiedere il collocamento a riposo, riconoscendo essi medesimi di non poter più adempiere efficacemente al loro ufficio, non soltanto per quel che riguarda la funzione didattica, ma anche quali rappresentanti della scienza. L'esempio di questi professori che spontaneamente hanno domandato il collocamento a riposo (come l'onorevole Villari, come il Dalla Vedova, come il Vidari e tanti altri di cui deploro di non conoscere il nome) è da segnalare come esempio lodevolissimo di correttezza e di onestà scientifica. Io credo che gli altri i quali tuttora sono in ufficio e che non sono del tutto in grado di soddisfare ai loro nobili uffici, dovrebbero imitarli. (Approvazioni).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. La discussione dell'emendamento da me proposto ha assunto un andamento quale io francamente non mi sarei aspettato. Di fronte alla obbiettiva constatazione, per cui io dicevo parermi non logico che si ammettesse ostare l'impedimento dell'età avanzata ai più giovani, e non ostare ai più vecchi, mi si è risposto, anzitutto con un argomento di diritto, quello della non retroattività; argomento che mi permetto di credere non esatto, perchè siamo in materia in cui (e quell'eminente giu-

rista che siede al Ministero della pubblica istruzione certamente ne converrà) non esistono diritti acquisiti, non solo perchè si tratta di diritto pubblico, ma anche perchè si tratta di rapporti che si svolgono in un tratto successivo, per cui rispettata la regolarità del passato, l'atteggiamento futuro che il rapporto possa assumere è sempre giustificabile dalla legge nuova, tanto per coloro che si trovavano in una determinata posizione, quanto per coloro che vengano ulteriormente a trovarci.

Ma più di tutto fu fatto valere l'argomento sentimentale e quello della reverenza personale ad un numero ormai purtroppo ristretto di eminenti scienziati a cui, sotto l'impero dell'art. 123 non ancora abrogato, fu concessa una posizione privilegiata. Ed io ho sentito come il Senato a questo argomento facesse simpatica accoglienza.

Ora, onorevoli colleghi, io vi prego di credere che non certa meno di voi sento tutto quello che è dovuto a questi uomini eminenti. E dal momento che si sono fatti dei nomi, dirò che vedendomi dinanzi il prof. Schupfer, esempio invidiabile a tutti i giovani cultori della scienza giuridica, maestro di tutti noi che in Italia professiamo il diritto, il pensare che una proposta mia venga a togliere qualche cosa a lui, sebbene forse senza fargli soverchio dispiacere, mi sarebbe penoso, come lo sarebbe a tutti quelli che l'amano e l'onorano.

E poichè siamo in una materia in cui i principi vengono ad avere una ristretta applicazione personale, io non voglio, onorevoli colleghi, di fronte alle generose manifestazioni dell'animo vostro, assumermi la parte odiosa e antipatica di perseverare in un emendamento, che potrebbe finire per assumere il carattere quasi di personalità: e di conseguenza dichiaro che per parte mia ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo ai voti l'articolo 1° come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti che saranno collocati a riposo in forza dell'art. 41 del testo unico precitato, qualunque sia il numero degli anni di servizio

prestato, potranno essere nominati professori emeriti sulla proposta delle Facoltà a cui appartenevano e come tali rimarranno membri di quel corpo accademico. Essi avranno il diritto di libero insegnamento di cui alla prima parte dell'art. 56 e negli articoli 64 e 68 del testo unico.

Il professore che compia il 75° anno di età durante il corso accademico conserverà il grado e l'ufficio sino alla fine dell'anno medesimo.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Non intratterrò il Senato con un lungo discorso. Mi permetterò soltanto di fare una semplice osservazione di tecnica legislativa.

Mi pare che questo articolo secondo, così come è stato formulato, non risulti organico: il capoverso non ha alcuna relazione con la prima parte dell'articolo stesso: esso viene ad intromettersi fra due disposizioni che riguardano altra materia.

Il capoverso che stabilisce la eccezione in favore del professore che compie il 75° anno durante il corso accademico, si collega invece logicamente con l'art. 1° che stabilisce la regola generale del collocamento a riposo al 75° anno, e potrebbe anche formare un articolo a parte. Invece la prima parte del presente articolo 2 potrebbe più razionalmente aggregarsi all'art. 3.

Non credo che sia il caso di svolgere le ragioni di queste modificazioni, che appaiono per se stesse evidenti.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Dallolio perchè logica. Desidererei poi che fosse anche corretto un *lapsus calami*. Dove è detto « durante il corso accademico », si dica « durante l'anno accademico ».

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Su questo capoverso, che a proposta del senatore Dallolio muterebbe di posto e verrebbe aggiunto all'articolo 1°, propongo, d'accordo col senatore Del Giudice il seguente emendamento:

Nel disegno di legge è detto: « il professore che compie il 75° anno di età durante il corso

accademico » e la nostra proposta consisterebbe nell'aggiungervi le parole: « quando abbia effettivamente cominciato il suo corso »: perchè, se il professore questo corso non ha cominciato, è ingiusto gli si dia il dritto di continuarlo e condurlo a termine.

PRESIDENTE. Il paragrafo 2° dell'art. 1 è dunque concepito così: « Il professore che compia il 75° anno di età durante l'anno accademico, quando abbia effettivamente cominciato il corso, conserverà il grado e l'ufficio fino alla fine dell'anno medesimo ».

Si propone che questo paragrafo venga aggiunto al primo articolo. Consentono in questa modificazione l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

La pongo quindi ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 2 ridotto al solo 1° comma, con l'aggiunta delle parole « o Scuole universitarie » dopo la parola « Facoltà ».

Art. 2.

Gli insegnanti che saranno collocati a riposo in forza dell'art. 41 del testo unico precitato, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato, potranno essere nominati professori emeriti sulla proposta delle Facoltà o Scuole universitarie a cui appartenevano e come tali rimarranno membri di quel corpo accademico. Essi avranno il diritto di libero insegnamento di cui alla prima parte dell'art. 56 e negli articoli 64 e 68 del detto testo unico.

(Approvato).

Art. 3.

I professori emeriti di cui all'art. 2 e che non appartengano ad altre Facoltà o Scuole come insegnanti ufficiali, faranno parte del Consiglio di Facoltà o Scuola. Potranno partecipare alle elezioni del preside, del direttore e del rettore e saranno eleggibili a tali cariche.

(Approvato).

Art. 4.

Se il professore emerito è cultore di scienze sperimentali, il professore che gli è succeduto nella cattedra e nella direzione dell'Istituto,

sarà tenuto a fornirgli i mezzi necessari per il suo libero insegnamento, e per singoli studi sperimentali di cui intendesse occuparsi.

FOÀ, *relatore*. Prego che la votazione di questo articolo sia fatta per divisione.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. A ragion delle considerazioni che osposi al Senato su questo articolo 4, quando se ne discusse in modo generale, d'accordo col senatore Del Giudice io proporrei che alla redazione data dall'Ufficio centrale si sostituisse questa che ho l'onore di presentare. La redazione dell'Ufficio prospetta l'obbligo del professore nuovo, e lo fa in modo imperioso rudemente limitativo dello stato suo: è detto in modo duro, ch'egli « sarà tenuto a fornire »: e la dizione potrebbe anche suscitare difficoltà di ordine giuridico nei rapporti tra l'uno e l'altro professore, quanto all'estensione dell'obbligo che il nuovo insegnante ha dalla legge. Con la modificazione proposta, meglio che riferirsi al professore obbligato, la legge si riferisce al professore a favor del quale la concessione è fatta: la sostanza non muta, ma muta in meglio la forma, esprimendo, direi con maggior eleganza, gli effetti dello stato che la nuova legge fa. E la modificazione proposta suonerebbe così: « se il professore emerito è cultore di scienze sperimentali, ha facoltà (non si parla dell'obbligo del professore che succede), ha facoltà di valersi per il suo libero insegnamento e per i singoli studi sperimentali, di cui intendesse occuparsi, dei mezzi di cui dispone l'istituto del quale aveva la direzione ». (*Approvazioni*).

RIGHI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI, *dell'Ufficio centrale*. A nome anche dei due miei colleghi della maggioranza dell'Ufficio centrale, debbo vivamente ringraziare il ministro, il quale ha accolto l'aggiunta proposta dalla maggioranza stessa.

Mi preme poi di scagionarmi in certo modo da una specie di accusa che mi sarebbe venuta dal ministro stesso, su quanto io ho detto alla fine del mio discorso, esprimendo un parere mio personale, condiviso da alcuni miei colleghi. Per noi il danno che produrrebbe la omissione dell'ultima parte dell'ultimo articolo appare così grande, che preferiremmo, qualora

quella omissione venisse votata, di respingere la legge.

Dicendo questo non credevo di aver commesso un atto direi di influenza indebita sulla opinione altrui; soltanto mi premeva di non essere tacciato di contraddizione.

Questa era la mia intenzione e son certo che l'onorevole ministro vorrà ammettere che non ne ebbi altra.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non posso tacermi, e non dichiarare che era lontanissima da me l'intenzione di fare un appunto di poca correttezza all'illustre senatore Righi. Il mio intento, e credo sarà stato inteso dai più, era di contenere la discussione nei suoi termini, di dare rilievo a quello, che ora il fulcro della legge, e di sgombrare un poco il terreno; perchè nessuno potesse essere fuorviato fino a credere, che in questo art. 4 si annidasse qualche cosa di così essenziale, che la legge dovesse o accogliersi con questo o respingersi senza questo. Ma ho avvertito che facevo un rilievo di metodo, non di sostanza.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Io chiedo la parola per esprimere un dubbio relativamente all'emendamento che viene proposto dagli onorevoli Chironi e Del Giudice. Si dice che l'emendamento è soltanto di forma, e tale pare anche a me, conseguentemente la maggioranza dell'Ufficio centrale potrebbe anche accettarlo perchè una volta che resta identica la sostanza, poco c'è da tenere alla peculiarità delle parole; ma quello che mi impensierisce è la considerazione con cui il collega Chironi ha accompagnato il suo emendamento. Egli ha detto: siccome le parole *sarà tenuto* che sono nel testo votato dall'Ufficio centrale rappresenterebbero un obbligo, noi preferiamo sostituire le parole *ha facoltà*.

Se non m'inganno quando uno ha facoltà di richiedere, l'altro ha l'obbligo di corrispondervi, e quindi evidentemente la portata intrinseca dovrebbe essere la stessa...

CHIRONI. Siamo d'accordo.

BENSA, *segretario dell'Ufficio centrale*... Ma se il collega Chironi avesse probabilmente sotto

occhio le cartelle stenografiche, vedrebbe che egli ha accennato ad una certa antipatia per l'obbligo...

CHIRONI. Per il suono delle parole.

BENSA, *segretario dell'Ufficio centrale*... che poteva riferirsi alla sostanza, e non esclusivamente alla espressione, ed allora sia certo che il giorno in cui fosse votato l'articolo e si trattasse poi di applicarlo, si troverebbe subito il professore che andrebbe a pescare nei lavori parlamentari il suo discorso, per dimostrare che il Senato non ha inteso di sancire un obbligo. Vedo che siamo di accordo e siccome unicamente della motivazione mi preoccupavo, non ho altro da dire.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente di porre ai voti l'art. 4 sino alle parole « il suo libero insegnamento ». Poi vi è l'altra parte su cui è nata la contesa. Ma in questa prima parte siamo tutti completamente di accordo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io, col maggior desiderio di rimanere estraneo a questa discussione, pur mi sento portato a sottoporre al Senato questa considerazione. Non è esatto, a mio credere, che l'emendamento del senatore Chironi porti soltanto una modificazione di forma. È gravissimo; la modificazione è sostanziale, perchè in tanto colla dicitura dell'articolo 4 nel testo che abbiamo sott'occhio, era il professore nuovo nominato il padrone del laboratorio; quando invece coll'emendamento proposto non si parla più di lui, ma si dà al professore emerito la facoltà di adoperare il laboratorio per i suoi studi, si inverte addirittura la posizione dei due insegnanti. Io credo che ciò vada al di là delle stesse intenzioni del proponente, perchè sarebbe una situazione di inferiorità nel laboratorio creata al titolare della cattedra assolutamente non ammissibile.

Io non voglio riaprire la discussione su questo articolo, ma signori miei, si tratta di laboratori di istituti superiori di insegnamento che non sono creati nè a beneficio dello scienziato, nè dell'insegnante, ma sono fatti per l'insegnamento. Il laboratorio è una istituzione assolutamente connessa colla cattedra ed è il cattedra-

dratico che deve dare ai suoi scolari la dimostrazione pratica, scientifica delle verità da lui esposte, dei teoremi che ha presentati. Ora qui, senza coordinare il doppio uso del laboratorio universitario alle sue condizioni di agibilità, alla sua dotazione, alla ricchezza dei mezzi dei quali può giovare, si viene a disporre senza limitazione, all'infuori della sua destinazione fondamentale e della responsabilità del titolare.

È nota a tutti la povertà delle suppellettili scientifiche, delle dotazioni; è di comune lamento la insufficienza degli apprestamenti dei laboratori, ed ora non solamente non li aumentiamo, ma li diminuiamo, in quanto facciamo due padroni nello stesso laboratorio! Sono perciò contrarissimo all'emendamento del senatore Chironi.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. L'emendamento nell'intenzione mia e del collega Del Giudice non aveva altro scopo se non quello di rendere un po' più simpatica la forma originaria dell'art. 4: il quale imponeva in modo soverchiamente crudo l'obbligo rigoroso al professore nuovo in riguardo al professore cui succede. Col nostro emendamento intendevamo di mantenere fermo il concetto sostanziale: e convergo pienamente con l'onorevole senatore Bensa che, quando si dice *ha facoltà*, si deve pur intendere l'obbligazione corrispondente. Non solo: ma ci pareva di rendere meglio il concetto anche per ciò, che con la dizione proposta il professore nuovo sarebbe tenuto a dare *tutti* i mezzi chiesti come necessari all'opera dell'antecessore: mentre con la dizione ora proposta è certo che non si potranno domandare mezzi oltre quanto il laboratorio possa consentire...

FOÀ, *relatore*. No, no, soltanto i mezzi necessari.

CHIRONI... Non discutiamo sui limiti che possa avere questa necessità. Ad ogni modo, col nostro emendamento s'intendeva chiarire il concetto animatore dell'art. 4; ma dal momento che per una parte si dubita, e lo disse l'onorevole senatore Bensa, che l'obbligazione del professore nuovo ne rimanga indeterminata ed incerta; per altra parte, e lo disse l'onorevole senatore Cavasola, si dubita invece che il professore uscito di ufficio ne abbia ragione di

pretese esagerate: dal momento dunque che una innocente modificazione di pura forma, diretta solo ad attenuare la soverchia durezza della redazione proposta, ha potuto suscitare dubbi di contenuto così opposto, pur non essendo presente il collegà Del Giudice, dichiaro di ritirare l'emendamento da noi proposto. (Bravo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo art. 4 e lo pongo ai voti per divizione.

Ne rileggo la prima parte:

« Se il professore emerito è cultore di scienze sperimentali, il professore che gli è succeduto nella cattedra e direzione dell'Istituto sarà tenuto a fornirgli i mezzi necessari per il libero insegnamento ».

Chi approva questa prima parte dell'art. 4 è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Rileggo ora la seconda parte:

« e per singoli studi sperimentali di cui il professore emerito intendesse occuparsi ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Informo il Senato che dal senatore Polacco è stato proposto un articolo aggiuntivo, il quale suona così:

« L'art. 124 del citato testo unico della legge sull'istruzione superiore è così modificato »: « I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, che saranno collocati a riposo per l'effetto dell'art. 41, avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio. Se abbiano superato i 25 anni di servizio, la misura della pensione sarà quella stabilita dall'art. 67, 1° comma del testo unico delle leggi sulle pensioni, pubblicato con Regio decreto 25 febbraio 1895, numero 70 ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Polacco per lo svolgimento.

POLACCO. Io mi sono permesso di presentare questa proposta quando ho saputo che era caldeggiata dell'intero Ufficio centrale, il quale

anzi ha desiderato che io la svolgessi. E mi dolgo di aver avuta notizia di questo autorevole appoggio un po' troppo tardi, altrimenti avrei fatto circular prima l'articolo aggiuntivo che presento, depositandolo al banco della presidenza in tempo perchè potesse essere stampato e comunicato all'onorevole ministro ed ai colleghi.

Essa proposta concerne casi di non frequente applicazione, ma che non per questo si impongono meno a quel senso di equità e di giustizia che anima sempre tutte le nostre deliberazioni. Provvido è il disegno di legge che ci sta sott'occhio e, come plaudo al principio che l'ispira, così mi compiaccio delle modificazioni che gli vennero apportate dal nostro Ufficio centrale in omaggio alla dignità morale di questi veterani della scienza, che a malincuore sono costretti a staccarsi dalla loro cattedra. Trovo però che qualche piccola cosa resta ancora a farsi nei riguardi della pensione e me ne dà lo spunto la stessa legge ora vigente. Infatti l'art. 124 del testo unico ha già usato un riguardo ai professori colpiti da questi limiti di età, statuendo che « i professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della legge 19 luglio 1909, che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 41, avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio ».

Questa disposizione rimarrebbe nell'articolo aggiuntivo che io propongo, anzi il mio articolo non è che l'ulteriore sviluppo del medesimo principio, che ha già animato la disposizione della legge del 1909. Quando ci troviamo nel caso di chi abbia superato i 25 anni di servizio e quindi abbia già il diritto a pensione, ma non abbia ancora esaurito tutto quel tempo che è necessario per godere l'intera pensione, che già significa subire la falcidia d'un quinto sul proprio stipendio, continuiamo, io dico, ad ispirarci allo stesso benevolo principio ed ammettiamo che egli liquidi la pensione nella misura dei quattro quinti dello stipendio, di cui allora godeva.

La cosa è limitata a casi rarissimi, ma che pur si possono dare e di cui ho esempio nel mondo universitario. Se si tratta di colleghi entrati in servizio a 40 anni, essi avranno avuto 35 anni di effettivo servizio, che per effetto della legge sulle pensioni, per un provvido ar-

ticolo a vantaggio dei professori di università si computeranno con un quinto di più. Si calcolano così 43 anni di servizio e però non avrebbero costoro bisogno dell'articolo aggiuntivo da me oggi proposto. Ma se la nomina li ha trovati in età superiore ai 40 anni (e questo è possibile perchè si tratti di persone che per lunga serie di anni, in difetto di concorsi, dovettero stare semplici incaricati, e il periodo dell'incarico non vale agli effetti della pensione, ovvero che rimasero lunghissimo tempo in università libere, e non poterono passare a quelle regie che in età inoltrata), allora costoro, a 75 anni, dopo aver consacrato l'intera vita all'insegnamento, subiranno un trattamento che non esito a dire iniquo.

So bene che non si tratta di diritti acquisiti, ma non si vorrà però negare che ci troviamo in cospetto di aspettative legittime e meritevoli del massimo riguardo quando si tratta di colpire coloro che erano già in carica prima della legge del 1909. Quelli venuti dal 1909 in poi sapevano la sorte che correvano, ma gli altri entrarono nell'insegnamento quando non sistevano i limiti di età e si sono visti venire la legge del 1909 che fissava codesti limiti a 75 anni. Pazienza; questa legge dava ancora il modo di salvarsi, tanto da giungere a pensione intera, valendosi della disposizione transitoria che oggi si tratta di abolire. Poteano cioè passare sotto le forche caudine del Consiglio Superiore, ove se ne sentissero la forza, per l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati, ma oggi togliamo loro anche questo e quindi non potranno godere il massimo della pensione, perchè manchino loro quattro o cinque anni al periodo all'uopo richiesto. Io dunque ispirandomi, lo ripeto, a disposizioni che già esistono, cioè al concetto che anima l'art. 124, proporrei di completarlo dicendo che se i professori ordinari o straordinari in carica all'attuazione della legge del 1909 si trovino aver superati i 25 anni di servizio quando per i limiti di età devono andare a riposo, la misura della pensione debba essere quella stabilita dall'art. 77, primo comma del testo unico della legge sulle pensioni pubblicata con Regio decreto del febbraio 1915, che è come dire la misura del 4/5 dello stipendio.

Confido che questa proposta possa essere accettata anche dall'onorevole ministro, come

gode già il favore dell'Ufficio centrale, anche perchè essa concerne un numero così ristretto di casi (non ne conosco che uno nella mia Università e riguarda un luminare della scienza) da non poter suscitare allarmi d'ordine finanziario. Il ministro del tesoro, che pure dev'essere rigido custode oggi più che mai dell'interesse della finanza, vista la giustizia della causa e la tenuità dell'onere, spero non potrà sollevare obiezioni. Ecco perchè raccomando alla benevolenza del Senato l'accennata proposta.

FOÀ, *relatore*. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. L'Ufficio centrale accetterebbe questa proposta come una raccomandazione e non come una aggiunta al disegno di legge.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che nessuno possa dubitare menomamente della equità della proposta del senatore Polacco; vorrei forse aggiungere che, a ben guardare, più che di equità si potrebbe fino ad un certo punto parlare di giustizia. In fondo noi abbiamo degli insegnanti, ai quali il limite di età, segnato ormai come indeprecabile, toglie anche ogni aspettativa di potere ottenere dal Consiglio superiore il modo di compiere quel numero di anni di servizio, che è richiesto agli effetti della pensione.

Ma io mi faccio una obiezione grave, che non mi sento da tanto di superare, salvo che il Senato mi volesse confortare con la sua esperienza e autorità superiori.

Noi abbiamo qui un emendamento che importa un onere finanziario. Non è il caso di discutere se esorbitiamo dall'art. 10 dello Statuto. La vostra tradizione è che il Senato sia autorizzato a votare disposizioni, che possano importare un onere finanziario; e ciò massimamente, io penso, quando ci troviamo di fronte ad un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Per conto mio, però, non mi sentirei di poter accogliere questo emendamento, senza aver sentito prima il collega del Tesoro.

Io credo francamente che il collega del Tesoro non sarebbe sordo alle ragioni di equità e di giustizia che sono state messe innanzi dal collega Polacco. Ma la sua adesione preventiva

non c'è. Non mi è possibile in questo momento d'interpellare il mio collega del Tesoro, perchè è assorbito dal grave dibattito sulla esposizione finanziaria alla Camera.

Quindi una delle due: o noi rimandiamo la votazione di questo emendamento fino a quando a me sia possibile avere l'assenso del collega del Tesoro, oppure si potrebbe accogliere questo emendamento, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, come una raccomandazione, come un ordine del giorno, che l'Ufficio centrale e il ministro accolgono. In questo caso sarebbe senz'altro superata la difficoltà.

Pregherei quindi il collega Polacco, il quale non ha bisogno che io illustri ulteriormente queste difficoltà, di accogliere l'invito che gli viene anche dall'Ufficio centrale

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'appoggio dato alla idea da me difesa. Mi faccio molto carico di più di una delle obiezioni da lui sollevate riguardanti la possibilità di tradurre subito quell'idea in un concreto articolo della legge.

Mi guarderei, d'altra parte, dal far ritardare la votazione di una legge come questa, fino a che l'onorevole ministro possa avere il consenso del collega del tesoro. E però accolgo senz'altro il suo desiderio e converto il mio emendamento in un ordine del giorno così concepito: « Il Senato fa voti perchè sia accolto il principio che, ecc. », come nella mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Polacco:

« Il Senato fa voti che l'art. 124 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sia così modificato:

« I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, che saranno collocati a riposo dell'effetto dell'art. 41 avranno diritto al minimo della pensione anche se non abbiano raggiunto i venticinque anni di servizio. Se abbiano superato i venticinque anni di servizio la misura della pensione sarà quella stabilita dall'art. 77, prime comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni pubblicato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Domando all'onorevole ministro se accetta quest'ordine del giorno.

RUFFINI, ministro della pubblica istruzione. L'accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PULLÈ F. L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

PULLÈ F. L. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione della permanenza alle armi di militari di seconda categoria;

Conversione in legge dei Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1394, 31 dicembre 1914, n. 1431, 10 gennaio 1915, n. 9, 24 gennaio 1915, n. 43, 28 gennaio 1915, n. 64 e 7 febbraio 1915, n. 113, portanti modificazioni all'ordinamento ed all'avanzamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pullè della presentazione di queste relazioni, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821 e 27 settembre 1914, n. 1033, concernenti il rimborso dei depositi presso istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali ».

« Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1373, concernente il rimborso dei depositi presso istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio della presentazione di queste relazioni, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un

membro del Consiglio superiore delle acque e foreste.

Senatori votanti 110
Maggioranza 56

Hanno avuto voti:

Il senatore Garavetti 73
» Gorio 33

Voti nulli o dispersi 4.

Electo il senatore Garavetti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Repressione della pornografia »

Senatori votanti 109
Favorevoli 93
Contrari 16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alle leggi sulla istruzione superiore, concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore (N. 301).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 (N. 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia guardia di finanza il Regio esercito e la Regia marina nei riguardi della giurisdizione penale militare (N. 282);

Conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248;

15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del Regio esercito (N. 284);

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna (N. 286);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea abolizione dei dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzazione ai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti, per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio (N. 296);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 11, circa la costituzione del Corpo aeronautico militare (N. 287);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 304);

Trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico ex-sociale (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario (N. 302);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineggevolezza ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1916 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Ingegnere dell'Ufficio dei Ricordi delle stampe pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1916

Repressione della pornografia

Art. 1.

Chiunque fabbrica, stampa, riproduce scritte, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti osceni allo scopo di farne esibizione, esposizione, vendita, locazione o di metterli in circolazione sotto qualunque altra forma, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, a termini dell'art. 7 della presente legge.

Nella stessa pena incorre chiunque, pel medesimo scopo, tiene deposito di qualsiasi specie di oggetti suindicati, li fa stampare, fabbricare o riprodurre, ovvero li importa o li fa importare, li trasporta o li fa trasportare.

Art. 2.

Chiunque, anche in forma non pubblica, distribuisce, vende, dà in locazione o mette in circolazione sotto qualunque altra forma qualsiasi specie di oggetti indicati nel precedente articolo e chiunque li esibisce o espone al pubblico o li offre sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cento a duemila. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte a termini dell'art. 7 della presente legge.

La pena è aumentata della metà se la distribuzione, vendita, locazione, esibizione od offerta è fatta a persona minore di anni sedici.

Art. 3.

Non sono punibili i fatti previsti negli articoli precedenti se compiuti entro gli stretti limiti richiesti dalle esigenze degli studi scientifici e artistici con l'osservanza di quelle cautele che verranno fissate nel regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Non si possono esporre alla pubblica vista scritte, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti inverecondi o comunque offensivi della morale, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Gli oggetti suindicati saranno dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza tolti dalla pubblica vista e trasmessi all'autorità giudiziaria pel relativo procedimento, il quale però nel caso di figure o disegni offensivi di privati cittadini non seguirà che a querela di parte.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a cento, oppure con l'arresto sino a dieci giorni. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte a termini dell'articolo 7 della presente legge.

In caso di recidiva la pena sarà sempre dell'arresto sino ad un mese.

Art. 5.

È vietato di consegnare o esibire a persone minori di anni sedici, senza giustificato motivo di studio, di professione o di arte, scritte,

disegni, fotografie, immagini od altri oggetti inverecondi o comunque offensivi della morale o della decenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trenta a lire trecento.

Art. 6.

È vietato di inserire in qualsiasi modo e sotto qualunque forma in giornali o in altre pubblicazioni annunzi relativi a scritture, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti di cui è cenno negli articoli precedenti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire venti a duecento, ovvero con l'arresto sino a venti giorni se l'annunciano è relativo ad oggetti di cui è cenno agli articoli 1 e 2 e con l'ammenda da lire dieci a cento, ovvero con l'arresto sino a dieci giorni, se è relativo ad oggetti di cui è cenno all'art. 4.

Se la pubblicità del giornale od altro stampato sia stata ceduta, responsabile è esclusivamente il cessionario.

Art. 7.

Se uno dei reati previsti negli articoli 1, 2 e 4 sia commesso con abuso di professioni od arti diverse da quelle indicate nel 1° comma dell'art. 35 del Codice penale, potrà essere pronunziata la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte da tre giorni ad un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza della pena pecuniaria.

In caso di recidiva dovrà detta sospensione pronunciarsi per non meno di un mese e per non più del tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di insolvenza della pena pecuniaria.

Art. 8.

Chiunque commette in territorio estero uno dei delitti di cui è cenno negli articoli 1 o 2 della presente legge, viene giudicato secondo la legge stessa nel Regno, se quel delitto è concesso ad altro della stessa specie compiuto nel territorio del Regno, o se un qualsiasi elemento del delitto stesso si sia verificato nel territorio del Regno. Se l'autore di uno dei delitti suin-

dicati commesso in territorio estero è cittadino italiano, viene giudicato secondo la legge presente nel Regno, sempre che si trovi nel territorio di esso, anche in difetto degli estremi predetti.

Nei suddetti casi si procede di ufficio e non si applica la diminuzione di pena di cui si tratta nella prima parte dell'articolo 5 del Codice penale.

Il disposto del presente articolo non si applica se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente prosciolto dall'imputazione o se, condannato, abbia scontata la pena, ovvero se la condanna sia estinta. Se, non estinta la condanna, la pena sia stata scontata all'estero solo in parte, si applicherà il disposto dell'articolo 8 del Codice penale.

Art. 9.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche che non siano state in tutto o in parte sottoposte alla revisione ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del regolamento relativo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, ovvero con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se si tratti di pellicole in tutto o in parte vietate, la pena è dell'ammenda da lire cento a mille e anche dell'arresto da tre giorni a un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione dovuta ai sensi delle suindicate disposizioni, somma che in ogni caso non può essere inferiore a lire cinquanta. In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Qualora relativamente alle pellicole o alle parti di esse non sottoposte a revisione ricorrano gli estremi di uno dei reati di cui è cenno negli articoli 1, 2 e 4, al colpevole sarà applicata la rispettiva pena oltre quella della contravvenzione colpita dall'articolo presente, esclusa la limitazione stabilita nell'articolo 72 del Codice penale.

Art. 10.

È punito a termini dell'articolo 285 del Codice penale:

1° chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche rilasciato ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento;

2° chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto o in parte diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3° chiunque fa uso di nulla osta contraffatti o alterati o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

La stessa pena si applica a chi altera in qualsiasi modo una pellicola cinematografica destinata a pubblico spettacolo e munita di nulla osta per la rappresentazione.

Art. 11.

Presso il Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) è costituito l'ufficio centrale per la repressione della pornografia, al quale sono affidati i compiti demandatigli dagli accordi internazionali e quant'altro riguarda la repressione predetta.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 339 del Codice penale e 64 della legge sulla pubblica sicurezza, ai quali va sostituita la presente legge nei richiami che se ne trovino fatti in altre leggi o regolamenti.